




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO
DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E PARLAMENTARE**
Leggi approvate dal maggio al dicembre 2014

Servizio Studi
XVI Legislatura

La pubblicazione del Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, tradizionalmente presentata nella data del 25 maggio, anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale, giunge nel 2014 alla sua quinta edizione.

Nel Rapporto, a cura del Servizio studi, sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche, ed approfondimenti relativi all'attività del Parlamento nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 dicembre 2014.

Il Rapporto è suddiviso in due parti.

La I parte, dedicata alla legislazione regionale, riporta, oltre alla sintesi di ciascuna legge approvata, anche una serie di dati e tabelle riepilogative concernenti l'attività legislativa svolta nel periodo preso in considerazione dal Rapporto.

La parte II, concernente il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali e la giurisprudenza costituzionale di interesse della Regione emanata nel periodo preso in considerazione, è stata curata dal Servizio Studi.

INDICE

PARTE I – LEGISLAZIONE	6
Elenco delle leggi dall'1 maggio 2013 al 30 aprile 2014	6
Note sintetiche sulle leggi dall'1 maggio 2014 al 31 dicembre 2014	
Note sintetiche sui progetti di legge Costituzionale da trasmettere al Parlamento nazionale	108
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	110
Iniziativa legislativa	117
Durata dell'iter di approvazione delle leggi	118
Tecnica redazionale	119
Tipologia delle leggi	120
PARTE II – CONTENZIOSO	169
DI COSTITUZIONALITÀ STATO REGIONE	
Premessa	169
Sezione I	170
Controllo preventivo di legittimità	170
Dati riassuntivi e statistici	173
Tabelle relative alle singole delibere impugnate	177
Sezione II	298
Giurisprudenza costituzionale riguardante la Regione siciliana	298
Premessa	298
Pronunce della Corte Costituzionale riguardanti la Sicilia (1° maggio 2013 – 30 aprile 2014)	299

Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm

PARTE I LEGISLAZIONE

La parte I, a cura del Servizio Studi, mira a fornire un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale nel periodo che va dall'1 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.

ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE 1 MAGGIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

Nelle tabelle che seguono, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, viene riportato l'elenco delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, con i relativi estremi e con il titolo completo. Sono stati inclusi, in quanto prendono la numerazione in ordine progressivo rispetto alle leggi regionali, anche alcuni decreti presidenziali aventi contenuto regolamentare, approvati ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto secondo il procedimento delineato dall'ordinamento regionale che prevede, tra gli altri passaggi, la ratifica della Corte dei conti e il parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Tali atti non hanno valore legislativo, ma per non interrompere la sequenza numerica e per dare conto di significativi documenti, sono riportati di seguito nello schema di cui trattasi.

Nel periodo preso in considerazione è stata approvata, inoltre, una proposta di progetto di legge trasmessa al Parlamento nazionale. Esso è un atto che manifesta il potere di iniziativa legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rispetto al Parlamento della Repubblica. In particolare la fattispecie che si è presentata riguarda un disegno di legge voto, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana (1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato) recante "Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale". Il disegno di legge costituisce il completamento della riforma avviata con il Decreto legge "fare", così come convertito in legge, in linea con le esigenze più volte manifestate dalle Amministrazioni territoriali in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di impresa di arte e professione, nonché del sistema di riscossione esattoriale e del sistema delle espropriazioni immobiliari. Per una sintetica descrizione del contenuto della proposta si rinvia alle note riportate nel paragrafo seguente.

La proposta di legge è stata inviata ai Presidenti di Camera e Senato il 10 dicembre 2014.

Leggi approvate da maggio a dicembre 2014

<p>Legge regionale 20 maggio 2014, n. 12 Pubblicata nella GURS n. 21 del 23 maggio 2014</p>	<p>“Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato”</p>
<p>Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 Pubblicata nella GURS n. 24 del 13 giugno 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014”</p>
<p>Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14 Pubblicata nella GURS n. 26 del 27 giugno 2014</p>	<p>“Semplificazione in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità”</p>
<p>Legge regionale 2 luglio 2014, n. 15 Pubblicata nella GURS n. 28 dell’11 luglio 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35”</p>
<p>Legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 Pubblicata nella GURS n. 28 dell’11 luglio 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Istituzione degli ecomusei della Sicilia”</p>
<p>Legge regionale 8 luglio 2014, n. 17 Pubblicata nella GURS n. 28 dell’11 luglio 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Anagrafe scolastica regionale”</p>
<p>Decreto presidenziale 28 maggio 2014, n. 18 Pubblicato nella GURS N. 28 dell’11 luglio 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>Regolamento recante “Costituzione della Consulta delle attività produttive” (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17)</p>
<p>Legge regionale 10 luglio 2014, n. 19 Pubblicata nella GURS n. 29 del 18 luglio 2014</p>	<p>“Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari”</p>
<p>Legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 Pubblicata nella GURS n. 33 del 14 agosto 2014</p>	<p>“Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013”</p>
<p>Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 Pubblicata nella GURS n. 34 del 19 agosto 2014</p>	<p>“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio provvisorio 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”</p>

<p>Legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 Pubblicata nella GURS n. 36 del 29 agosto 2014 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Benefici in favore dei testimoni di giustizia”</p>
<p>Decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23. Pubblicato nella GURS n. 39 del 19 settembre 2014</p>	<p>Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.)</p>
<p>Legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 Pubblicata nella GURS n. 43 del 10 ottobre 2014</p>	<p>“Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”</p>
<p>Legge regionale 7 novembre 2014, n. 25 Pubblicata nella GURS n. 48 del 14 novembre 2014</p>	<p>“Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo”</p>
<p>Legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 Pubblicata nella GURS n. 49 del 21 novembre 2014</p>	<p>“Differimento dei termini previsti ai commi 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 “Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali”</p>
<p>Decreto presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27 Pubblicato nella GURS n. 51 del 5 dicembre 2014</p>	<p>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9..</p>
<p>Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 Pubblicata nella GURS n. 1 del 2 gennaio 2015 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Istituzione della giornata dell’accoglienza”</p>
<p>Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 Pubblicata nella GURS n. 1 del 2 gennaio 2015 (S.O. n. 1)</p>	<p>“Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva”</p>

Note sintetiche sulle leggi
Periodo: 1 maggio 2014 - 31 dicembre 2014

Sono di seguito riportate brevi note sintetiche relative alle leggi regionali approvate nel periodo preso in considerazione dal Rapporto. Alle note sono aggiunte alcune indicazioni necessarie per comprendere le tabelle riepilogative relative agli altri elementi di cui si occupa questo Rapporto con riferimento in modo specifico all'iniziativa alla tipologia delle leggi alla materia interessata, alla tecnica legislativa adottata, alla competenza legislativa cui va ricondotta la legge in questione.

Legge regionale 20 maggio 2014, n. 12

Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato

Publicata nella GURS n. 21 del 23 maggio 2014

Iniziativa parlamentare: ddl n. 693

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di acque pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, lettera i) dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: Testo nuovo

La legge regionale 6 maggio 2014, n. 12 autorizza i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Siracusa che abbiano approvato il nuovo piano d'ambito del servizio idrico integrato, a gestire direttamente, in forma singola o associata, il servizio idrico. Essa ha altresì previsto che i Comuni che hanno consegnato alla società di gestione dichiarata fallita, gli impianti, ne possano richiedere la restituzione alla curatela fallimentare. La legge infine prevede per i Comuni che non abbiano adottato il piano d'ambito del servizio integrato, la nomina di un Commissario straordinario da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, i cui oneri siano posti in capo all'ente inadempiente

Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie

Publicata nella GURS n. 24 del 13 giugno 2014 (S.O. n.1)

Iniziativa governativa: ddl n. 724/A

Legge di Bilancio

Tecnica Legislativa: novella

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di bilancio ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.

La legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, apporta variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione operando un adeguamento delle scritture

contabili – per l'avvenuta constatazione di una minore entrata tributaria compensata con una posta (prevista) fra le uscite - sulla scorta delle decisioni dei contribuenti in ordine alla richiesta di restituzione delle imposte pagate in eccedenza, procedendo al rimborso sia di quelle statali che di quelle (in tutto o in parte di spettanza) regionali e provvedendo entro l'esercizio finanziario ad operare le ritenute direttamente sulle imposte riversate (in quanto dovute) alla Regione Siciliana.

Ha altresì previsto la Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi per l'anno 2014, nonché norme in materia di consorzi di bonifica.

Inoltre, ha dettato norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale da parte dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione.

Reca altresì Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

Detta, inoltre, norme in materia di Servizio idrico integrato al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio.

Introduce modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti.

Reca altresì modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori e la gestione degli asili nido.

Inoltre, introduce modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP "Emergenza Palermo".

Apporta abrogazione e modifiche di norme alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in particolare con riferimento agli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali.

Dispone, misure per il conseguimento di risparmi di spesa, in particolare che all'Amministrazione regionale e agli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Inoltre dispone, al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, un tetto annuo per i trattamenti onnicomprensivi di pensione, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione Regionale e del Fondo pensioni Sicilia e per il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Dispone modifiche in materia di servizi per l'impiego allegge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in particolare, con riferimento al reclutamento del personale del CIAPI di Priolo.

Infine individua la copertura finanziaria.

Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

Pubblicata nella GURS n. 26 del 27 giugno 2014

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 653-469

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia ai sensi dell'articolo 14, lettera f), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa
Tecnica legislativa: novella

La Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14 reca norme in materia di “Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità per singoli edifici, unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni”.

A tal fine, sopprime il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17/1994, riconducendo in tal modo ad un unico ed omogeneo procedimento amministrativo la procedura per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità di tutti gli immobili qualunque sia la destinazione d'uso.

Inoltre, introduce due nuovi commi al medesimo art. 3, per una ulteriore semplificazione amministrativa in ordine alle procedure di rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità consentendo di dichiarare abitabili/agibili singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, ovvero singole unità immobiliari.

Con tale semplificazione è consentito rilasciare il certificato di abitabilità/agibilità, senza dover attendere il completamento dell'intero intervento edilizio, limitatamente a porzioni di costruzione o unità immobiliari già ultimate e rifinite.

Sempre ai fini della semplificazione amministrativa in ambito edilizio, inoltre, si proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 36 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Legge regionale 2 luglio 2014, n. 15

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35

Pubblicata nella GURS n. 28 dell'11 luglio 2014 (S.O. n. 1)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 127-30 del 2013

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 2 luglio 2014, n. 15 reca modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali”. Tali nomine sono sottoposte al parere preventivo della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali e la legge disciplina, altresì, il procedimento per l'espressione del relativo parere.

La legge regionale 2 luglio 2014, n. 15 prevede, nei casi di richiesta di parere alla I Commissione Affari Istituzionali, che sia ampliato il termine temporale, assegnando alla Commissione, di giorni trenta (30) anziché quindici (15). Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

La legge vincola il parere negativo al voto della maggioranza dei componenti della Commissione e non alla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti come previsto dal testo previgente.

Infine, le nomine e le designazioni sono comunicate alla Commissione entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

Legge regionale 2 luglio 2014, n. 16

Istituzione degli ecomusei della Sicilia

Pubblicata nella GURS n. 28 dell'11 luglio 2014 (S.O. n. 1)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 7

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di musei, ai sensi dell'art. 14, lettera r), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 istituisce gli Ecomusei della Sicilia, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

L'Ecomuseo è una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità al fine di promuovere percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche.

La legge disciplina altresì le forme gestione - enti locali, in forma singola o associata nonché associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite - e le funzioni degli Ecomusei - individuazione gli ambiti e le sedi degli interventi, promozione di laboratori di cittadinanza attiva, di percorsi ed itinerari, di un programma di attività -.

L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico su istruttoria della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, competente per territorio. Al riconoscimento è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. Il provvedimento di riconoscimento dell'Ecomuseo determina l'inserimento dello stesso nell'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

La legge prevede la concessione di contributi regionali per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, oltre che per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti.

Infine, è prevista la possibilità - per i rappresentanti designati dai singoli ecomusei, degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei, delle associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione degli ecomusei e gli esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri - di costituire il "Forum" degli operatori del settore come sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio con ecomusei esterni alla Regione.

Legge regionale 8 luglio 2014 n. 17

Anagrafe scolastica regionale

Publicata nella GURS n. 28 del 11 luglio 2014 (S.O. n. 1)

Iniziativa governativa: ddl n. 535

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria, musei, biblioteche, accademie ex art. 14r) e concorrente in materia di istruzione media e universitaria ai sensi dell'art. 17d) dello Statuto della Regione Siciliana

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale 8 luglio 2014, n. 17, “Anagrafe scolastica regionale” istituisce l’Anagrafe regionale degli studenti in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Tale strumento permette un pieno esercizio della potestà statutaria in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo. A tale scopo, l’anagrafe regionale consente di monitorare, in via immediata: l’evasione dell’obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, l’irregolarità di frequenza nonché ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica; l’organizzazione della rete scolastica; la programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico; il miglioramento della qualità dell’istruzione e dei livelli di apprendimento attraverso la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; il fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi. Inoltre, suddetto registro permette di: ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione; continuare la formazione degli adulti nell'arco della vita (*life long learning*); programmare interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili; definire, in maniera integrata, percorsi scolastici, formativi e professionali. La costruzione dell’impianto normativo è improntato al principio di leale collaborazione, in virtù del quale Enti Pubblici, Istituzioni scolastiche, universitarie ed Enti di formazione sono portati a uno scambio continuo di informazioni per combattere abbandono e dispersione scolastica; l’Anagrafe regionale, infatti, interagisce con le anagrafi comunali della popolazione e – allo stesso scopo – la Regione stipula convenzioni con gli Enti operanti nel campo della formazione e istruzione.

Decreto presidenziale 28 maggio 2014 n. 18

Regolamento recante “Costituzione della Consulta delle attività produttive” (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17).

Publicato nella GURS n. 28 del 11 luglio 2014 (S.O.)

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Il decreto presidenziale 28 maggio 2014 n. 18, Regolamento recante “Costituzione della Consulta delle attività produttive” indica le modalità attraverso le quali istituire la Consulta delle attività produttive, ai sensi della l.r. 12 gennaio 2012 n. 8.

Essendo i settori di competenza del suddetto organo l’industria, il commercio, la cooperazione, l’artigianato e l’agricoltura, viene stabilito che fanno parte della Consulta: tre membri fra le file dell’associazione degli industriali che risulti essere maggiormente rappresentativa nella Regione;

due membri individuati fra le prime due associazioni dei commercianti che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; due membri delle prime due associazioni degli artigiani che risultino essere maggiormente rappresentative nella Regione; due membri individuati, delle prime due associazioni delle cooperative che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; due membri delle prime due associazioni degli agricoltori che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; quattro membri indicati, rispettivamente, uno ciascuno dalle prime quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale. I componenti vengono nominati con decreto presidenziale e la carica ha durata cinquennale. Si precisa che la rappresentatività delle organizzazioni è data dal numero di iscritti nel caso delle organizzazioni sindacali, mentre per le organizzazioni regionali di categoria vale il doppio criterio: numero di imprese iscritte, numero dei lavoratori impiegati nelle imprese iscritte.

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 19

Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari

Pubblicata nella GURS n. 29 del 18 luglio 2014

Iniziativa governativa: ddl n. 348

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 14, lettera a), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale 10 luglio 2014, n. 19, "Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari", ha istituito un osservatorio regionale in materia di agricoltura, con lo scopo di vigilare su eventuali irregolarità e pratiche scorrette in materia di produzione, scambio e distribuzione di prodotti agricoli. Di tale osservatorio fanno parte, oltre all'Assessore regionale competente in materia: il dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura; un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale dell'agricoltura, designato dal dirigente generale del medesimo dipartimento, che espleta le funzioni di segretario; un esperto designato dall'Assessore regionale; un rappresentante della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione siciliana; un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 20

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013

Pubblicata nella GURS n. 33 del 14 agosto 2014

Iniziativa governativa: ddl n. 799

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Le norme contenute nella legge dispongono l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 2013, con le previsioni definitive delle entrate e delle spese del bilancio (pari a 29.658.259.840,63 euro), il totale delle entrate e delle spese (correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti), con l'indicazione dei residui attivi e passivi; la situazione finanziaria complessiva, quella distinta per natura dei fondi (regionali o non); il fondo cassa (accertato in euro 128.084.833,12) ed infine i risultati generali della gestione patrimoniale che segnalano una eccedenza delle attività sulle passività, al 31 dicembre 2013, di 2.254.979.047,66 euro.

Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.

Publicata nella GURS n. 34 del 19 agosto 2014

Iniziativa governativa: ddl n. 782

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo.

Le norme contenute nella legge in oggetto dispongono variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione, per il 2014, il ripiano del disavanzo 2013 e misure per l'abbattimento dei residui attivi, accantonamenti tributari e variazioni al quadro di previsione di cassa.

Esse inoltre dispongono il recepimento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle disposizioni nazionali di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disciplinano l'integrazione degli schemi di bilancio e istituiscono l'Ufficio del bilancio.

Le norme contenute nella legge prevedono, altresì, le seguenti misure di contenimento della spesa:

- art. 7: soppressione di Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'amministrazione regionale;
- art. 8: divieto di trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza in assenza di legge regionale e/o statale di copertura;
- art. 9: riduzione del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per un importo complessivo pari a 25.000 migliaia di euro e altre norme di risparmi nel settore sanitario;
- art. 10: omogeneizzazione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Sono, inoltre, previste disposizioni che autorizzano i seguenti interventi di spesa:

- art. 11: ricovero minori (12.800 migliaia di euro);
- art. 12: comunità alloggio per disabili psichici (14.400 migliaia di euro);

- art. 13: riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi (limite massimo 77.500 migliaia di euro);
- art. 14: consorzi di bonifica (limite massimo 5.000 migliaia di euro);
- art. 15: manutenzione del territorio e del paesaggio (3.000 migliaia di euro);
- art. 16: personale dell'Ente acquedotti siciliani;
- art. 17: gestione di impianti idrici (6.500 migliaia di euro);
- art. 18: incremento fondi globali (400 migliaia di euro);
- art. 19: misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale 5/2014 (10.000 migliaia di euro);
- art. 20: esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche (100 migliaia di euro);
- art. 21: rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11(15.000 migliaia di euro);
- art. 23: lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa(235 migliaia di euro);
- art. 24: definizione accordo transattivo di cui all'articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 (2.650 migliaia di euro);
- art. 25: incremento autorizzazioni di spesa Allegato 1 legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 (150.315 migliaia di euro);
- art. 26: interventi in favore del personale Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione (742 migliaia di euro);
- contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori (1.900 migliaia di euro);
- art. 28: contributo per il funzionamento dei consorzi agrari (300 migliaia di euro)
- art. 29: fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore dei soggetti beneficiari di sostegno economico (10.000 migliaia di euro);
- art. 30: spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico (300 migliaia di euro);
- art. 31: contributo all'Unione italiana dei ciechi 81.543 migliaia di euro);
- art. 32: misure in favore del Centro regionale Hellen Keller (600 migliaia di euro);
- art. 33: interventi in favore della stamperia Braille (1.700 migliaia di euro);
- art. 34: misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (200 migliaia di euro);
- art. 35: contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori (200 migliaia di euro);
- art. 36: assegnazioni alle università per attività sportive (143 migliaia di euro);
- art. 37: rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato (1.020 migliaia di euro);
- art. 38: misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri (72 migliaia di euro);
- art. 39: fondo di riserva per le spese impreviste (400 migliaia di euro);
- Art. 40: spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale (1.300 migliaia di euro);
- art. 41: contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group" (1.105 migliaia di euro)
- art. 42: interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti (3.250 migliaia di euro);
- art. 43: fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive(1.500 migliaia di euro);
- art. 44: interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B (180 migliaia di euro);
- art. 45: trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (60 migliaia di euro);
- art. 46: interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali (350 migliaia di euro);
- art. 47: misure per sostenere la ricerca delle persone scomparse(10 migliaia di euro);

- art. 48: contributi in favore del Banco alimentare e del Banco delle opere di carità (500 migliaia di euro);
- art. 49: contributo in favore della Pontificia facoltà teologica di Sicilia (198 migliaia di euro);
- art. 50: contributo in favore dell'Istituto teologico San Paolo (142 migliaia di euro);
- art. 51: contributo in favore dell'istituto teologico San Tommaso (67 migliaia di euro);
- art. 52: contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti (523 migliaia di euro);
- art. 53: contributo in favore delle associazioni concertistiche (495 migliaia di euro);
- art. 54: contributo in favore delle associazioni bandistiche (45 migliaia di euro);
- art. 55: contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker (400 migliaia di euro);
- art. 56: interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri anti violenza
- art. 57: misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS (300 migliaia di euro);
- art. 58: interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria (9.150 migliaia);
- art. 59: fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) (15.000 migliaia di euro);
- art. 60: contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un'armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio siciliano;
- art. 61: con riferimento all'impiego fondi IRCAC inutilizzati, al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità.
- art. 62: per favorire lo sviluppo l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare 25 milioni di euro di disponibilità liquide, a capitale sociale interamente posseduto dalla Regione, nonché ulteriori 30 milioni di euro di disponibilità liquide, a patrimonio proprio, da utilizzare per la copertura quale garanzia diretta di operazioni di provvista finanziaria da attivare presso la BEI ed altri istituti nazionali ed internazionali pubblici, da destinare alla concessione di credito a favore delle imprese operanti in Sicilia, a fronte di progetti di investimento e di sviluppo.
- art. 63: è prevista la soppressione e liquidazione dell' Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).
- art. 64: è istituita presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale disponendo la iscrizione di tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società stesse, assunti prima del 31 dicembre 2009, nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto come provvedimento giudiziale.
- art. 65: stabilisce il ricorso, mediante procedure selettive, a personale interno per la copertura dei posti nella società partecipata SEUS SCpA sprovvista di copertura nelle qualifiche intermedie.
- art. 66: prevede non si applicano alla società partecipata dalla Regione dell'area strategica servizi di riscossione dei tributi le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge de qua, nonché degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 23, comma 2 e ss. della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
- art. 67: dispone l'abolizione della licenza per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella.
- art. 68: dispone norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa con riferimento alla pubblicazione degli atti del Presidente della Regione, degli assessori, dei

dirigenti, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nel sito internet della Regione siciliana.

- art. 69: dispone norme in materia di contributo alle spese di viaggio e soggiorno degli assistiti residenti nelle isole minori giusta applicazione dei benefici previsti dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 e successive modificazioni ed integrazioni agli assistiti residenti nelle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria anche nei casi di ricorso a luoghi di cura pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale, qualora la necessità del ricorso a tali luoghi di cura sia stata preventivamente riconosciuta.

- art. 70: con riferimento all'adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis" cui rinvia la norma de qua, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013'.

- art. 72 :dispone la proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

- art. 73: prevede interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto al fine di consentire il superamento dello stato di crisi finanziaria delle cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa.

- art. 74: reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

- art. 75: introduce modifiche di norme in materia di estrazione giacimenti minerali di cava.

- art. 76: abroga la norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale (comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni).

- art. 77: dispone modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido.

Legge regionale 26 agosto 2014, n. 22

Benefici in favore dei testimoni di giustizia

Publicata nella GURS n. 36 del 29 agosto 2014 (S.O. n. 1)

Iniziativa governativa: ddl n. 478

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 14, lettera p), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge estende i benefici previsti dall'art. 4 della legge regionale del 13 agosto 1999, n. 20 contenente norme sull'assunzione dei familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni, ai testimoni di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 che abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese in tali procedimenti, si trovino in gravi difficoltà economiche, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ad avviso del Commissario dello Stato, l'estensione del beneficio nei riguardi del solo figlio configurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri familiari e, pertanto, la relativa delibera legislativa, approvata nella seduta d'Aula dell'1 agosto 2014, è stata impugnata per l'asserita violazione dell'articolo 3, Cost. Per un maggiore approfondimento sul punto, si rinvia alla sezione del Rapporto dedicata al contenzioso costituzionale.

Decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26)

Publicato nella GURS n. 36 del 29 agosto 2014 (S.O.)

Il decreto contiene disposizioni che sostituiscono il precedente modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con un nuovo provvedimento di natura regolamentare a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 59 della legge regionale n. 6/2009 e tenuto conto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006 (in particolare quelle di cui al d. lgs. n. 152/2010).

Legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Publicata nella GURS n. 43 del 10 ottobre 2014

Iniziativa mista: nn. 642-31-132-133-149-153-164-165-183-219-226-268-474-542-543-546-613-638-662 Stralcio II/A

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, ai sensi dell'articolo 14, lettera o), dello Statuto e dell'articolo 15 dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 "Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane" si inserisce nel più ampio disegno di riforma degli enti di area vasta, attuato con la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 di istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. La legge in commento, per l'appunto, estende le disposizioni regionali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Presidente e gli assessori delle province regionali nei confronti del Presidente dei liberi consorzi e della Giunta dei liberi Consorzi nonché nei confronti del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana.

Legge regionale 7 novembre 2014, n. 25

Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo

Publicata nella GURS n. 48 del 14 novembre 2014

Iniziativa governativa: ddl n. 827

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, lettera a)
Legge di manutenzione normativa
Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 7 novembre 14, n. 25 "Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo" autorizza l'Ente Sviluppo Agricolo ad utilizzare parte delle risorse del Fondo di rotazione per la realizzazione delle "misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio" di cui all'articolo 41 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. La legge in esame prevede, inoltre, la riduzione del Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ed il conseguente trasferimento delle disponibilità in entrata del bilancio della Regione. Tali somme saranno destinate ad assicurare la riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. Infine, la medesima legge dispone un trasferimento di risorse a favore del Centro interaziendale di addestramento professionale integrato.

Legge regionale 20 novembre 2014, n. 26

Differimento dei termini previsti ai commi 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali

Pubblicata nella GURS n. 49 del 21 novembre 2014

Iniziativa governativa: ddl n. 830

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, ai sensi dell'articolo 14, lettera o), dello Statuto e dell'articolo 15 dello Statuto
Legge di manutenzione normativa
Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 ha disposto il differimento dei termini di commissariamento degli organi delle ex province regionali fino al 7 aprile 2015. Entro il suddetto termine, infatti, la legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di riforma delle province (cd. legge Delrio) ha previsto che anche le Regioni a Statuto speciale adeguino i propri ordinamenti interni ai principi contenuti nella stessa. La legge in esame, inoltre, ha introdotto alcune disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario, prevedendo che tale funzione possa essere affidata al titolare di incarichi dirigenziali all'interno dell'amministrazione regionale e stabilendo, di converso, il divieto di conferimento a coloro che sono titolari di altri incarichi assegnati dall'amministrazione regionale.

Decreto presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al d.p.n. 6/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari".

Pubblicata nella GURS n. 51 del 5 dicembre 2014 (S.O.)

Esercizio di potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto.

In attuazione dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti del Dipartimento regionale dell'agricoltura, del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, nonché l'articolazione delle relative strutture intermedie nel rispetto del limite massimo di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

Il presente regolamento, all'articolo 2, rimodula, altresì, le funzioni e i compiti di ulteriori quattro Dipartimenti regionali – Dipartimento regionale di protezione civile, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, Dipartimento regionale dell'urbanistica – di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e l'articolazione delle relative strutture intermedie nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. 3.

Esso, inoltre, sostituisce, a far data dalla sua entrata in vigore, il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 esclusivamente nelle parti relative ai Dipartimenti regionali di cui all'articolo 2.

La tabella numerica riepilogativa di cui all'allegato 1, infine, sostituisce quella allegata al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28

Istituzione giornata dell'accoglienza

Publicata nella GURS n. 1 del 2 gennaio 2015 (S.O. n. 1)

Iniziativa parlamentare: ddl. n. 676/Iniziativa mista: ddl n. 676-686/A

Esercizio di potestà concorrente in materia di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, lettera f), dello Statuto.

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 “Istituzione della giornata dell'accoglienza”, la Regione Siciliana ha riconosciuto il 3 ottobre – anniversario del naufragio di un'imbarcazione libica avvenuto in prossimità del porto di Lampedusa in cui persero la vita centinaia di migranti – quale “Giornata dell'accoglienza”, al fine di ricordare tutti i migranti morti nel mare Mediterraneo e tutti coloro che offrono loro accoglienza. Senza alcun onere a carico del bilancio regionale, la legge consente, in occasione di tale ricorrenza, l'organizzazione di iniziative, cerimonie, momenti di approfondimento e di riflessione sul tema dell'accoglienza, dell'immigrazione e dell'integrazione socio-culturale anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

Norme in materia di promozione e tutela della attività fisico-motoria e sportiva

Publicata nella GURS n. 1 del 2 gennaio 2015 (S.O. n. 1)

Iniziativa parlamentare: ddl. n. 338-413

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14 lett. g), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva", la Regione Siciliana, al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantirne il corretto svolgimento, ha riconosciuto e valorizzato la competenza degli operatori nel settore motorio e sportivo, nonché promosso la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

A tal fine, la legge stabilisce cosa debba intendersi per attività motorie, quali soggetti possono svolgerla e i requisiti necessari degli operatori affinché possono prestare il loro servizio.

La legge stabilisce inoltre gli ambiti di intervento, soffermandosi in modo particolare sulle palestre, sugli stabilimenti balneari e sulle strutture private.

Sono disciplinati i casi e le ragioni di sospensione e di interruzione delle attività.

E' previsto l'obbligo di stipula di polizze assicurative.

Infine la legge prevede sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni della stessa.

**SCHEMI DI DISEGNI DI LEGGE TRASMESSI AL PARLAMENTO
NAZIONALE
Approvati ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto**

Vengono riportati nello schema che segue i dati relativi al disegno di legge n. 663-594-771 "Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di impresa arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale', approvato nella seduta n. 190 del 22 ottobre 2014.

Il disegno di legge costituisce il completamento della riforma avviata con il Decreto legge "fare", così come convertito in legge, in linea con le esigenze più volte manifestate dalle Amministrazioni territoriali in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di impresa di arte e professione, nonché del sistema di riscossione esattoriale e del sistema delle espropriazioni immobiliari.

In particolare si prevede che non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente alcune condizioni.

Si stabilisce, inoltre, il divieto di espropriazione in capo agli stessi soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore strumentali all'esercizio di arti, imprese o professioni ed adibiti, fin dalla data del sorgere del credito, all'esercizio di una delle medesime attività. Sono previste alcune categorie di immobili e fabbricati cui non si applica la normativa in questione.

L'art. 2, al comma 1, abroga l'art. 62 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 sostituendolo interamente con un altro testo: sono dichiarati impignorabili alcuni beni e si chiarisce che gli atti di concessione idonei ad impedire il pignoramento sono quelli di data certa stipulati entro il termine stabilito dalla norma.

Il testo dispone inoltre una disciplina transitoria che si applica ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Regole specifiche sono previste per il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni.

L'art. 5, modifica anche alcune disposizioni introdotte dal decreto legge n. 69/2013 prevedendo che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione se l'unico immobile del debitore in cui lo stesso risieda, con esclusione di taluni immobili, sia adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di determinati atti, al ricorrere dei presupposti stabiliti

L'art. 5, comma 2, reca previsione analoga a quella dell'art. 2, comma 2, salvo quanto stabilito dal comma 3. L'art. 5, comma 3, stabilisce che qualora sia cessata l'efficacia degli atti di cui al comma 2, l'espropriazione possa essere avviata o proseguita al ricorrere delle condizioni ivi indicate. L'art. 5, comma 4, reca una statuizione analoga a quella di cui all'art. 1, comma 2, ai fini di quanto stabilito dall'art. 76, comma 2, lettera a) D.P.R. n. 602/73 come riformulato dal comma 1 dell'art. 5.

L'art. 6, comma 1, abroga l'art. 515, comma 3, C.P.C., sostituendolo interamente e disponendo che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, al ricorrere dei presupposti indicati; disponendo altresì, in caso contrario, che detti beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito, e che, in caso di pignoramento, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa tenersi prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.

L'art. 7 interviene in materia di presentazione delle offerte in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o laddove sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e stabilisce deroghe all'operatività delle sopra citati divieti, disciplina formalità e procedure ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e della loro verifica

L'art. 10, comma 1, abroga il comma 12 dell'art. 11 quaterdecies del Decreto legge n. 203/05 convertito in Legge n. 248/05, sostituendolo interamente e stabilendo che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'art. 11, comma 1, stabilisce i tempi dell'entrata in vigore della legge.

Disegno di legge n. 663-596-771	Iniziativa parlamentare Esaminato in Commissione l'8 luglio 2014 Esitato per Aula l'8 luglio 2014 Esaminato in Aula il 6 settembre 2014 nella seduta n. 180, 17 settembre 2014 nella seduta n. 181, 30 settembre 2014 nella seduta n. 184, 01 ottobre 2014 nella seduta n. 185, 22 ottobre 2014 nella seduta n. 190 Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 190 del 22 ottobre 2014
---------------------------------	--

Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Nello schema che segue sono riportati gli estremi ed i titoli della leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, classificate per macrosettore e per materia. Lo schema prescelto è mutuato dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni.

La scelta di adottare tale suddivisione è stata dettata da esigenze di uniformità rispetto alle previsioni relative alle altre Regioni. Ciò potrebbe tuttavia provocare una qualche discrasia, con riferimento all'individuazione delle materie, rispetto alle peculiari competenze della Regione siciliana sancite negli elenchi di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto.

La classificazione individua il macrosettore e la materia prevalente fra quelle disciplinate dalle leggi prese in considerazione. Ogni legge, quindi, è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle inserite nell'apposita casella relativa alle leggi "multisetto", che interessano più settori e materie.

Fra le leggi di bilancio sono state inserite anche la legge finanziaria e quelle di assestamento e variazioni di bilancio.

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva).	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta.	Legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 “Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.	
	Personale e amministrazione	Legge regionale 2 luglio 2014, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35”
	Enti locali e decentramento	Legge regionale 22 agosto 2014, n. 22 “Benefici in favore dei testimoni di giustizia” Legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 “Differimento dei termini previsti ai commi 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 6 “Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali”
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 “Istituzione della giornata dell’accoglienza”

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali).	
	Industria	Decreto presidenziale 28 maggio 2014, n. 18 Regolamento recante “Costituzione della Consulta delle attività produttive” (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17) Legge regionale 10 luglio 2014, n. 19 “Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari”
	Miniere e risorse geotermiche Sostegno all’innovazione per i settori produttivi	
	Commercio, fiere e mercati	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 7 novembre 14, n. 25 “Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo”
	Protezione civile	
	Caccia, pesca e itticoltura	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	
	Multisetto	
	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14 “Semplificazione in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità”
	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
Sviluppo economico e attività produttive	Risorse idriche e difesa del suolo	Legge regionale 20 maggio 2014, n. 12 “Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato”
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)	
	Viabilità	
	Trasporti	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Appalti	
Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	
	Lavoro e formazione professionale	Legge regionale 8 luglio 2014, n. 17 “Anagrafe scolastica regionale”
	Beni e attività culturali	Legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 “Istituzione degli ecomusei della Sicilia”
	Tutela della salute	
	Ricerca scientifica e tecnologia	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	Legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 29 “Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva”.
	Previdenza complementare e integrativa	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'ususa; etc.)	
	Bilancio e contabilità	Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014"
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 "Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013"		
Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio provvisorio 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie"		

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Contabilità regionale	
	Tributi	
	Multisetto	

Note: Ogni legge è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle che interessano più settori e materie indicate nell'ultima casella della tabella.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

DATI QUANTITATIVI E STATISTICI

La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all'iniziativa delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto.

In particolare con riferimento all'iniziativa legislativa mista, parlamentare e governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono origine da più disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari regionali e dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta della Commissione relativa al disegno di legge prescelto come testo base.

Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che l'apporto fornito dai deputati non facenti parte dell'esecutivo è da considerare soddisfacente se, come può evincersi dai numeri riportati, la percentuale complessiva dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa mista trasformati in leggi nel periodo preso in esame si attesta quasi al 46% del totale.

Si segnala inoltre il fatto alcune leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione sono state classificate come leggi di bilancio e pertanto vertono su materia nella quale vi è un'iniziativa riservata a favore del Governo.

Dalla tabella seguente si evince come, nel periodo posto a nostro esame, l'iniziativa governativa è risultata prevalente rispetto alla funzione propositiva dei deputati dell'Assemblea.

Si segnala, peraltro, che alcune leggi molto significative hanno avuto origine da iniziative parlamentari.

Leggi approvate 1 maggio 2014 - 31 dicembre 2014 (*)	
numero totale delle leggi	15
numero delle leggi di iniziativa governativa	8
% delle leggi di iniziativa governativa	53, 50 %
numero delle leggi di iniziativa parlamentare	6
% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi	40, 50 %
Mista (governativa e parlamentare)	1
% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi	6%

DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell'iter delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.

Quale data di inizio dell'iter si è considerato il momento della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione competente. Quale data conclusiva l'approvazione della legge in Aula. Per quanto riguarda le leggi di bilancio e finanziarie si è considerata quale data di inizio dell'iter il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la commissione bilancio.

Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all'esame da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza.

XV LEGISLATURA (dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014)	
Numero totale delle leggi approvate	15
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	4
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	1
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	3
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	5
numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	2

(*) Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della competente commissione. Per la fine dell'iter si considera la data di approvazione da parte dell'ARS della relativa delibera legislativa.

TECNICA REDAZIONALE

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra.

Dalla tabella si evince che più della metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. Va comunque tenuto presente che tale classificazione viene effettuata con un criterio di prevalenza, mentre nel caso di leggi che intervengono su vari settori, quali ad esempio l'ultima finanziaria, un discorso a parte andrebbe fatto qualora si considerassero i singoli articoli.

In merito alle leggi classificate come testi nuovi va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta sono ricomprese leggi quali le leggi di bilancio e quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre le quali, sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Leggi approvate nel periodo 1 maggio 2014- 31 dicembre 2014	
Numero totale delle leggi	15
Testo nuovo	9
Novella	6
Tecnica mista**	0

TIPOLOGIA DELLE LEGGI

La classificazione che segue mira a distinguere le leggi sulla base del loro contenuto e delle loro finalità. Tale classificazione, ripresa dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, suddivide le leggi nel modo seguente:

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); mentre le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc.) vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino. Le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino.

Leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente.

Leggi di bilancio: si intendono le leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto.

Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di variazioni di bilancio e le leggi finanziarie riportate nel presente lavoro. Queste ultime, tuttavia, contengono in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa

Leggi regionali 1° maggio 2014 - 31 dicembre 2014	
Numero totale delle leggi	15
Leggi istituzionali	1
Leggi di settore	6
Leggi provvedimento	0
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	5
Leggi di bilancio*	3

**Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di variazione e assestamento di bilancio e la legge finanziaria riportata nel presente lavoro. Quest'ultima, tuttavia, contiene in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa e pertanto potrebbe essere considerata anche come intersettoriale.*

PARTE II

CONTENZIOSO DI COSTITUZIONALITA' TRA STATO E REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella parte II del presente Rapporto - curata dal Servizio Studi - sono stati inseriti, per il periodo di tempo preso in considerazione, gli elementi utili a ricostruire il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione svoltosi nell'arco di tempo esaminato.

Tale sezione di questo Rapporto si suddivide, quindi, in due parti, entrambe curate dal Servizio Studi ed in particolare dai consiglieri parlamentari allo stesso assegnati, insieme alle unità di documentazione presenti nel Servizio.

La prima parte, in analogia con quanto già fatto nei precedenti Rapporti sull'attività legislativa dell'Assemblea, dà conto delle impugnative promosse e dei vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 dicembre 2014. Tale parte è pertanto intitolata "Controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali". Occorre rilevare che nel Novembre 2014, la Corte Costituzionale si è definitivamente pronunciata sulla legittimità di un'istituzione che in Sicilia quale quella del commissario dello stato. Con la sentenza n. 255/2014 viene sancita la fine del controllo preventivo di legittimità delle leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana. Il commissario allora non sarà più legittimato ad un controllo preventivo, bensì potrà solo effettuare un controllo successivo come avviene per le altre regioni.

La seconda parte, invece, in linea con il Rapporto curato l'anno scorso, prende in considerazione la giurisprudenza costituzionale relativa alla Sicilia emanata nel periodo di cui trattasi e, più in generale, i ricorsi giunti a decisione riguardanti il contenzioso di costituzionalità fra lo Stato e la Regione stessa.

Vi sono ricomprese, pertanto, sia le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale emesse nel periodo considerato nei confronti di atti legislativi regionali approvati precedentemente, sia quelle relative a ricorsi avverso leggi o atti statali proposti dalla Regione, qualora la pronuncia sia stata adottata nel periodo preso in considerazione.

SEZIONE I

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE LEGISLATIVE REGIONALI APPROVATE TRA IL 1° MAGGIO 2014 E IL 31 DICEMBRE 2014

Tale partizione si occupa, nell'ambito del contenzioso costituzionale di interesse per la Regione siciliana, di uno specifico ambito e cioè quello relativo alle impugnative promosse ed ai vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di atti legislativi regionali approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 dicembre 2014. Come si è già ricordato in precedenza, si ricomprendono in tale sezione anche i dati e gli elementi relativi al disegno di legge finanziaria 2014, che peraltro è stato approvato nei termini costituzionali evitandosi il ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio, molto frequente negli ultimi anni e talora protrattosi fino a quattro mesi.

Nel periodo di tempo preso in considerazione si è verificato in proposito un importantissimo elemento di novità poiché nel novembre del 2014 è stata emanata la sentenza della Corte costituzionale n. 255 che ha sancito l'estensione alla Sicilia del sistema di controllo successivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali di cui all'articolo 127 della Costituzione, mettendo fine al peculiare controllo sulle delibere legislative della Regione, applicato dal 1947 ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Esso prevedeva il potere del Commissario dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, entro cinque giorni dal ricevimento, le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana per vizi di costituzionalità. In considerazione del fatto che nell'arco di tempo interessatola continuato ad essere espletato questo tipo di controllo, si riportano brevi cenni sugli aspetti essenziali dello stesso, del resto già delineati nelle precedenti edizioni del Rapporto.

Si tratta di un tipo di controllo preventivo in quanto attivabile prima della promulgazione e della pubblicazione della legge, alla quale il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, decorsi otto giorni dalla mancata impugnazione ovvero decorsi trenta giorni dalla mancata pronuncia di incostituzionalità, in caso di impugnativa del Commissario..

Tale sistema si differenziava da quello delineato dal novellato art. 127 della Costituzione per le regioni ordinarie ed esteso alle regioni a statuto speciale, per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Si ricorda in proposito che, diversamente da quanto previsto per le altre regioni a statuto, in Sicilia, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.

Il tema è stato oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il confronto tra la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione, che si tratta di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale. Va, inoltre, ricordato che a seguito della presentazione del ricorso, qualora l'Assemblea regionale siciliana approvi, come accade nella quasi totalità dei casi, l'ordine del giorno che autorizza il Presidente della Regione a promulgare la legge priva delle parti impuginate, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del

contendere sul ricorso e pertanto non si perviene ad un giudicato. Tale prassi è stata costantemente seguita a partire dai primi anni '80, tranne che per i casi in cui le norme impugnate sono state riproposte per giungere ad un giudizio.

Con l'ordinanza n. 114 del 2014, ordinanza del 5 maggio 2014, e quindi non rientrante nell'ambito di interesse specifico di questo Rapporto, ma che si ritiene di richiamare in questa sede in quanto assai importante per la tematica in oggetto, la Corte, sospendendo il giudizio sul caso specifico e non procedendo come prassi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere aveva sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», con ciò ponendo in dubbio la legittimità stessa del controllo preventivo sulle delibere legislative regionali esercitato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e, quindi, la sopravvivenza di tale sistema nell'ordinamento regionale. La Corte con la successiva sentenza n. 255 in precedenza richiamata si orientava nel senso dell'estensione per la Sicilia del controllo di cui all'articolo 127 della Costituzione con una decisione fortemente innovativa rispetto al passato.

**DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI
IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI
APPROVATI E IMPUGNATI**

La tabella che segue mira a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al rapporto tra le delibere legislative e gli articoli approvati e le delibere ed i relativi articoli impugnati nell'arco di tempo preso in considerazione.



Il dato complessivo permette di rilevare che in sette casi (il 35%) su venti il Commissario dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati e quello degli articoli impugnati, rapporto che risulta essere del 20%.

Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in considerazione del fatto che talvolta l'impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non l'intero articolo.

Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche l'eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.

Ulteriori grafici sono stati predisposti per la parte relativa alle singole delibere, riportata più avanti.

Numero totale delibere legislative approvate	15
Numero delibere legislative impugunate	4
Percentuale delibere impugunate su totale leggi	26, 6%
Numero totale articoli approvati	103
Numero totale articoli impugnati	27
Percentuale articoli impugnati	26, 2 %



	NUMERO ARTICOLI APPROVATI	NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI	% ARTICOLI IMPUGNATI
Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014” DDL n. 724/A	16	1 articolo Art. 6	6%
Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio provvisorio 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 “disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.” DDL n. 782	79	20 articoli Art. 6.2 Art. 8 Art. 17.2, 17.3 Art. 22.3 Art. 23 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 60 Art. 61.2 Art. 62 Art. 63.3 Art. 64.2 64.11 64.12 Art. 65 Art. 68.1 da 68.5 a 68.10 Art. 69 Art. 73 Art.74	25%
Legge non promulgata DDL n. 475	5	5 articolo Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5	100%
Legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 “Benefici in favore dei testimoni di giustizia.” DDL n. 478	3	1 articolo Art. 1	33,3%

TABELLE RELATIVE ALLE SINGOLE DELIBERE

Negli schemi riportati sono indicati, suddivisi per delibere legislative interessate e ordinati cronologicamente, una serie di elementi relativi al contenzioso posto in essere nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.


In particolare, vengono forniti gli estremi del ricorso proposto e le relative motivazioni, le disposizioni oggetto di impugnativa, nell'ambito delle quali sono evidenziate in neretto e sottolineate le parti successivamente omesse in sede di promulgazione parziale, i parametri di cui si contesta la violazione e, in ultimo, l'esito della procedura.

In particolare, oltre agli estremi delle leggi promulgate parzialmente, cui la delibera legislativa impugnata si ricollega, vengono citati anche gli estremi delle ordinanze di cessazione della materia del contendere relative ai procedimenti presi in considerazione.

Non viene riportato il testo del ricorso. Viene comunque fornita una sintesi delle motivazioni sostenute; peraltro il riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale della Regione nella quale esso viene pubblicato consente un facile reperimento del ricorso integrale stesso, qualora esso sia di interesse per l'utente.

Le tabelle sono precedute, per ciascuna delibera impugnata, da un grafico di accompagnamento che indica, in percentuale, il rapporto tra articoli della delibera approvati e norme impuginate.

Delibera legislativa ddl n. 724/A “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”



Delibera legislativa ddl n. 724/A “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 41 del 11 giugno 2014 G.U. 6 agosto 2014, n. 33</p> <p>Con il ricorso di cui sopra, il Commissario dello Stato ha provveduto ad impugnare il comma quinto dell'art. 6, ddl n. 724/A.</p> <p>La disposizione impugnata prevede la contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale per il pagamento dei trattamenti pensionistici in favore del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani (ente posto in liquidazione a far data dall'1 settembre 2004), nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite.</p> <p>Ad avviso del Commissario dello Stato, trattandosi di trattamenti pensionistici i cui oneri sono di carattere permanente, l'istituzione di una quota di compartecipazione regionale agli stessi determina un gravame destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014 privo dell'indicazione delle risorse necessarie con cui farvi fronte. Da tale superiore premessa discende, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la violazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>In ultimo, il ricorso contesta la violazione dell'articolo 97 della</p>	<p>Art. 6. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani</p> <p>1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS SpA, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.</p> <p>2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al</p>	<p>Art. 81, 4° comma (copertura finanziaria delle leggi di spesa) Cost.</p> <p>Art. 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) Cost.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13</p>

Delibera legislativa ddl n. 724/A “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Costituzione, in quanto in assenza di misure di riequilibrio finanziario, la disposizione potrebbe comportare il venire meno di risorse nella disponibilità dell'E.A.S. destinate alle finalità e agli obiettivi della sua residua attività.</p>	<p>pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).</p> <p>3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).</p> <p>4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).</p> <p>5. Al fine di contenere i costi di gestione</p>		

Delibera legislativa ddl n. 724/A “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>dell'EAS in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente per il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro annui lordi procapite, provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma di 2.000 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99) comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.</p>		


Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno di legge n. 782), art. 75

Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

«Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.»,

N. 62 Ricorso per questione di legittimità costituzionale 18 agosto 2014

GU 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 22-10-2014



ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo 6, comma 2 dispone che per il corrente esercizio le entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli anni precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di tasse ed imposte dirette e indirette sugli affari e relative addizionali nell'asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con quelli delle altre regioni.</p> <p>Siffatto cambiamento di contabilizzazione, poiché rispetto al passato comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilità contenute nei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione.</p>	<p>Art. 6.2 Interpretazione autentica in materia di proroghe di contratti</p> <p>2. Nelle more dell'introduzione nell'ordinamento regionale delle disposizioni contenute nel titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di omogeneizzare e rendere confrontabili i dati di bilancio con le altre regioni, per l'esercizio finanziario 2014 le entrate tributarie sono contabilizzate al netto degli importi relativi alla restituzione e rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette sugli affari e relative addizionali. Al fine di dare evidenza alle operazioni effettuate dalla competente struttura di gestione al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014 è allegato un prospetto analitico contenente i dati relativi alle somme compensate a titolo di restituzione e rimborsi di tasse ed imposte</p>	<p>Articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione, commi da 449° a 472° dell'art. 1 della legge n. 228/2012,</p>	<p>Promulgazione parziale</p> <p>Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21</p> <p>«Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.</p> <p>Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni</p>

Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno di legge n. 782), art. 75

Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	dirette ed indirette sugli affari e relative addizionali.		programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.»

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma di fianco trascritta da un canto pone il divieto di erogare da parte dell'amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura, dall'altro consente la prosecuzione della corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonché espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.</p> <p>Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di ricorso dinanzi a codesta Corte da parte dello scrivente.</p> <p>Preliminarmente si rileva che l'esclusione riguarda tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi e sostitutivi e non soltanto quelli dell'EAS di cui questo Ufficio aveva avuto modo di rilevare l'illegittimità, da ultimo con l'impugnativa dell'art. 6, comma 5 del ddl 724 da titolo: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.» Approvato</p>	<p>Art. 8</p> <p>Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.</p> <p>2. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della</p>	<p>Articoli 81 e 97 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>dall'ARS il 28 maggio 2014.</p> <p>Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione Regionale in occasione dell'esame del suddetto provvedimento legislativo è infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore dei dipendenti dell'EAS è stato determinato con atti amministrativi non sorretti da un'espressa previsione legislativa. Quest'ultima norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe "id est": l'articolo 2 del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale» del dicembre 2008; l'articolo 3 del ddl 630 dal titolo «Bilancio di previsione della regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», nonché l'articolo 6 del ddl 729 recante: «Norme in materia di aiuti alle imprese e ad aiuti al lavoro di soggetti svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale EAS» anch'esso del 2011.</p> <p>Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure in quanto, come anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse il numero dei beneficiari, l'ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio</p>	<p>legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.</p> <p>3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni costituiscono un credito dell'IRSAP nei confronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP.</p> <p>4. Successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a carico dell'Istituto regionale per lo</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>regionale con l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.</p> <p>Poiché dell'attuale previsione legislativa non è fatto alcun cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale ed acquisita dallo scrivente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost.</p> <p>Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3, anch'essi sostanzialmente riproducenti una disposizione già impugnata in data 24 gennaio 2014 (art. 47, 7° comma del ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.») disposizione quest'ultima concernente la convalida e la prosecuzione della corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non è dato conoscere peraltro l'ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la quota di integrazione a carico dell'Ente subentrato ai citati consorzi.</p> <p>Anche in questo caso l'allegata relazione tecnica non contiene alcuna menzione circa la quantificazione degli oneri a carico del corrente bilancio e dei successivi, né l'individuazione delle risorse con cui farvi fronte.</p>	<p>sviluppo delle attività produttive.</p>		

Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno di legge n. 782), art. 75

Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma si pone in evidente contrasto con il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli 147 e 150 del d.lgs n. 152/2006.</p> <p>In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione dello stesso, deve essere deliberata la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>			

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Le linee generali relative alle modalità dell'organizzazione del servizio idrico stabilite dalla legislazione statale, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 246/2009), sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella quale rientra anche lo stabilire la condizione in presenza delle quali si possa non partecipare alla gestione unica del servizio idrico.</p> <p>La previsione regionale, nell'ammettere la forma singola in alternativa a quella associata nella gestione del servizio costituisce un evidente «vulnus» alle sfere di competenza attribuite allo Stato dall'articolo 117, 2° comma lett. s) della Costituzione.</p> <p>La medesima disposizione inoltre, nel consentire la gestione diretta del servizio in capo ai singoli e/o associati enti civici, introduce una modalità di affidamento del servizio idrico integrato che invade anch'essa la sfera di competenza statale essendo in contrasto con le norme statali interposte (art. 3-bis d.l. n. 138/2014) che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. La norma censurata finisce, pertanto, per riconoscere ai singoli enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico attribuendo agli stessi la discrezionalità di scegliere se applicare o meno le</p>	<p>Art. 17.2 e 17.3</p> <p>Gestione impianti idrici</p> <p>2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio idrico integrato non è stato individuato o è fallito, i comuni, in forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio.</p> <p>3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il personale già in servizio.</p>	<p>Articoli 3, 51, 97 e 117 comma 2 lett. e) e s) della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>regole della concorrenza.</p> <p>La norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, qualora le amministrazioni decidessero di gestire, in house, con una propria società, il servizio in difformità delle prescrizioni individuate dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.</p> <p>La norma regionale oltre che porsi in contrasto con l'articolo 117, 2° comma lett. e) ed s), viola anche gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione laddove consente l'utilizzazione di personale in servizio alle dipendenze di un gestore privato fallito in assenza della prescritta selezione pubblica.</p> <p>L'articolo 22 prevede che, fino al 2016, si applichi ai trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui erogati dal Fondo Pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 l.r. n. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo di solidarietà secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 486 della legge n. 147/2013. Al 3° comma viene previsto che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento dell'introduzione del suddetto contributo di solidarietà siano versati nel bilancio della Regione e destinati a finanziare gli interventi sociali previsti dall'articolo 21. L'introduzione di</p>			

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>questo comma dà adito a censure alla luce di quanto acclarato da codesta Corte con sent. n. 116/2013, poiché il contributo in questione non sarebbe già connotato dall'intento solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile da codesta Corte nell'ordinanza n. 22/2003, bensì assumerebbe natura tributaria. Il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il prelievo tributario.</p> <p>In tal senso la norma apparirebbe come un «intervento in positivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini» in quanto il legislatore regionale imporrebbe ai soli titolari di trattamenti pensionistici a carico del fondo pensione della Regione siciliana, uno speciale prelievo tributario attraverso una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, esorbitando dalle competenze attribuitegli dall'art.36 dello Statuto ed in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.</p>			

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo 22 prevede che, fino al 2016, si applichi ai trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui erogati dal Fondo Pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 l.r. n. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo di solidarietà secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 486 della legge n. 147/2013. Al 3° comma viene previsto che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento dell'introduzione del suddetto contributo di solidarietà siano versati nel bilancio della Regione e destinati a finanziare gli interventi sociali previsti dall'articolo 21. L'introduzione di questo comma dà adito a censure alla luce di quanto acclarato da codesta Corte con sent. n. 116/2013, poiché il contributo in questione non sarebbe già connotato dall'intento solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile da codesta Corte nell'ordinanza n. 22/2003, bensì assumerebbe natura tributaria. Il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il prelievo tributario.</p> <p>In tal senso la norma apparirebbe come un «intervento in</p>	<p>Art. 22.3 Contributo di solidarietà</p> <p>3. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa relativi al contributo di solidarietà, limitatamente ai trattamenti erogati dal Fondo pensioni della Regione siciliana, sono versati in entrata nel bilancio della Regione e sono destinate al finanziamento dell'articolo 21.</p>	<p>Articoli 3 e 53 della Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto Speciale</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>positivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini» in quanto il legislatore regionale imporrebbe ai soli titolari di trattamenti pensionistici a carico del fondo pensione della Regione siciliana, uno speciale prelievo tributario attraverso una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, esorbitando dalle competenze attribuitegli dall'art.36 dello Statuto ed in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.</p>			
<p>L'articolo 23 riproduce la disposizione dell'art. 47 comma 10 del ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» Oggetto di impugnativa dello scrivente in data 24 gennaio 2014.</p> <p>La norma autorizza la spesa di 235 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996 in virtù dell'art. 34 della l.r. n. 33/1996.</p> <p>A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile per quale ragione il legislatore intervenga dopo circa 18 anni in favore di una categoria di soggetti già beneficiari di misure di sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella</p>	<p>Art. 23. Lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa</p> <p>1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 235 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.</p>	<p>Articolo 81 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari e le disponibilità attuali del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, non è possibile valutare la congruità e l'adeguatezza delle risorse con cui far fronte alla nuova spesa disposta.</p>			
<p>L'articolo 47 riproduce pedissequamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 8 del ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale» impugnate da parte dello scrivente con ricorso del 24 gennaio 2014.</p> <p>La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto autorizza la spesa di 10.000 euro per rafforzare gli organi proposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano omettendo di individuare i destinatari del contributo. L'assenza di indicazione del destinatario del beneficio o dei criteri per l'individuazione dello stesso, rende impossibile l'attività amministrativa conseguente in quanto è di palmare evidenza che gli uffici preposti all'erogazione del contributo non potrebbero procedere all'emanazione del mandato di pagamento in quanto soggetti al</p>	<p>Art. 47.</p> <p>Misure per sostenere la ricerca delle persone scomparse</p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 10 migliaia di euro.</p>	<p>Articoli 3 e 97 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. in assenza di una norma legislativa che ne delimiti l'ambito. Da ciò l'incongruenza della norma rispetto alla finalità perseguita e la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>			
<p>Gli artt. 48, 49, 50 e 51 prevedono tutti autorizzazioni di spesa finalizzate alla erogazione di contributi in favore di enti ed istituti precedentemente inclusi nell'allegato 2 all'art. 74 del ddl 69/2013 che ha costituito oggetto di impugnativa in data 9 maggio 2013 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto veniva prevista l'erogazione di contributi i cui presupposti ed entità erano definiti apoditticamente in sede legislativa in assenza di una previa istruttoria che consentisse la valutazione e comparazione di singoli enti beneficiari rispetto ad altre istituzioni operanti nei medesimi settori. A seguito del cennato ricorso e dell'omissione nella promulgazione dell'art. 74 della l.r. n. 9/2013, con la l.r. n. 16/2013, è stato integrato e modificato l'art. 128 l.r. n. 11/2010 che adesso contiene una disciplina esaustiva dell'iter procedurale finalizzato alla quantificazione ed erogazione di contributi a carico della Regione in favore di fondazioni, associazioni e altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro, per la</p>	<p>Art. 48. Contributi in favore del Banco alimentare e del Banco delle opere di carità</p> <p>1. Per le finalità dell'articolo 97 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per il riconoscimento delle funzioni sociali svolte per la lotta alla povertà e al fine di consentire la somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali maggiormente marginalizzate o verso altre forme di povertà esterna, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 183728), di cui 300 migliaia di euro in favore della Fondazione</p>	<p>Articoli 3, 97 e 113 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale.</p> <p>Le norme testé approvate derogano al predetto art. 128 ed attribuiscono un beneficio economico agli enti a prescindere dall'espletamento delle ordinarie procedure, e dalla comparazione con altri istituzioni eventualmente operanti nel medesimo settore.</p> <p>Dai lavori parlamentari non emerge un particolare esame e valutazione delle posizioni dei vari enti ed istituzioni a cui il legislatore ha inteso erogare i contributi in quanto, sia in sede di commissione che nel corso del dibattito parlamentare, sono stati presentati numerosi emendamenti riguardanti diversi organismi e con svariati importi in assenza di una reale istruttoria, seppure in sede legislativa anziché amministrativa.</p> <p>La censura che si pone avverso le suddette disposizioni non verte chiaramente sulla natura e la valenza dell'attività svolta dagli enti beneficiari, cui, verosimilmente, seguendo le ordinarie procedure amministrative, potrebbe essere riconosciuto un beneficio economico di maggiore entità, ma si incentra sulla natura provvedimentale della disposizione legislativa che secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte deve essere sottoposta ad uno stretto scrutinio di legittimità in particolare sulla ragionevolezza della motivazione</p>	<p>banco alimentare Onlus e 200 migliaia di euro in favore del Banco opere di carità (UPB 6.2.1.2.3 - capitolo 183797).</p> <p style="text-align: center;">Art. 49.</p> <p>Contributo in favore della Pontificia facoltà teologica di Sicilia</p> <p>1. Per garantire il sostegno dell'attività scientifica di promozione culturale della stessa, da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell'articolo 107, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 198 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 - capitolo 377714).</p> <p style="text-align: center;">Art. 50.</p> <p>Contributo in favore dell'Istituto teologico San Paolo</p> <p>1. Per garantire il sostegno dell'attività scientifica di promozione culturale della stessa</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>che induce ad escludere il ricorso all'ordinaria procedura amministrativa.</p> <p>In assenza di elementi espressi a sostegno dell'esclusione degli enti in questione dalle procedure previste dall'art. 128 della l.r. n. 11/2010 che tra l'altro, preclude agli stessi di potere fare valere le ordinarie garanzie giurisdizionali a tutela dei propri diritti ed interessi, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte le norme in questione per violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.</p>	<p>da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell'articolo 107, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 142 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 - capitolo 377747).</p> <p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>Contributo in favore dell'istituto teologico San Tommaso</p> <p>1. Per garantire il sostegno dell'attività scientifica di promozione culturale della stessa da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell'articolo 107, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 67 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 - capitolo 377750).</p>		
<p>La norma non quantifica l'onere ma lo pone indeterminatamente a carico delle risorse «discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998 n. 208 e dall'accordo di programma quadro sviluppo locale attribuite alla regione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;">Contratti di filiera e di distretto</p> <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo rurale ed</p>	<p>Articolo 81 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>UPB 10.2.2.6.55 - cap. 542055».</p> <p>Orbene nella relazione tecnica non è fatta alcuna menzione riguardo ai criteri per la determinazione degli oneri e delle relative coperture nonché delle disponibilità attuali del capitolo di spesa che peraltro non risulta presente nel decreto dell'assessore al bilancio n. 30/2014 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014.</p> <p>Come codesta Corte ha acclarato con costante giurisprudenza e da ultimo nella sentenza n. 224/2014, il principio di copertura ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione.</p> <p>L'obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati e documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse, costituisce naturale ottemperanza al principio sancito dall'art. 81 della Cost. principio questo che deve essere «rispettato, in primis, nelle assemblee parlamentari deputate all'approvazione delle leggi».</p> <p>Già la relazione al disegno di legge deve informare in modo</p>	<p>un'armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio siciliano, in considerazione che il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007 relativo a "Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca» prevede, all'articolo 9, comma 2, lettera b), che le Regioni e Province autonome possano disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei contratti di filiera o di distretto, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma di contributo in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano sul territorio regionale.</p> <p>2. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle I A, 2 A, 4 A e il</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>analitico l'assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati nessi relativi a ciascuna disposizione comportante spese ancorché incorporate in unità previsionali a contenuto finanziario. Codesta Corte avrà modo di riscontrare, prendendo atto della relazione tecnica depositata in assemblea, come la stessa sia venuta meno a tale prescrizione violando così l'art. 81 Cost..</p> <p>I chiarimenti dati dai competenti uffici regionali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, non hanno fornito peraltro elementi certi riguardo sia alla quantificazione degli oneri, stimati dall'Assessorato dell'agricoltura in un valore massimo di 12 milioni di euro, sia sulla dotazione del capitolo 542055 che attualmente sarebbe pari a 858.631,00 euro cui potrebbero aggiungersi ulteriori disponibilità, di cui non è specificato l'ammontare, derivanti dalla riproduzione «delle somme oggi perenti».</p>	<p>50 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell'allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2009 che fissa le spese ammissibili e i limiti agli investimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 22 novembre 2007. L'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle tabelle IA e 2A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili.</p> <p>3. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilirà le modalità e i criteri per la concessione del cofinanziamento regionale.</p> <p>4. L'intervento regionale è concesso</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N379/2008/Italia.</p> <p>5. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni e dall'Accordo di programma quadro Sviluppo Locale attribuite alla Regione (UPB 10.2.2.6.55 - capitolo 542055).</p>		
<p>L'articolo 61, 2° comma attribuisce valore di notifica, per le cooperative interessate a provvedimenti di revoca di finanziamenti precedentemente concessi dall'IRCAC, alla pubblicazione sul sito internet da parte del menzionato istituto.</p> <p>La norma, nell'introdurre modalità di notifica ulteriori e difformi da quelle previste dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile costituisce una palese indebita ingerenza del legislatore regionale in materia di ordinamento civile e processuale riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.</p>	<p>Art. 61.2.</p> <p>Impiego fondi IRCAC inutilizzati</p> <p>2. L'IRCAC pubblicherà sul proprio sito internet, con valore di notifica per le cooperative interessate, la delibera contenente l'elenco dei finanziamenti disimpegnati.</p>	<p>Articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione</p>	
<p>Le disposizioni contenute nell'articolo 62 risultano essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in quanto</p>	<p>Art. 62.</p> <p>Nuove iniziative per favorire lo sviluppo</p>	<p>Articoli 3 e 97 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>contengono discipline fra le stesse confliggenti e contraddittorie.</p> <p>La disposizione sottopone l'IRFIS-Finsicilia ad operare nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia in quanto soggetto iscritto nell'elenco generale ed in quello speciale degli intermediari finanziari previsto dal Titolo V del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, confermando così la qualificazione di intermediario finanziario e l'obbligo di soggiacere a ben precise limitazioni prescritte per gli operatori del settore finanziario.</p>	<p>1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare 25 milioni di euro di disponibilità liquide, pari all'8,6 per cento circa della dotazione patrimoniale complessiva al 13 giugno 2014 del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, a capitale sociale interamente posseduto dalla Regione, nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia. 2. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare ulteriori 30 milioni di euro di disponibilità liquide, pari al 10,4 per cento circa della dotazione patrimoniale complessiva al 13 giugno 2014 del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, a patrimonio proprio, da utilizzare per la copertura quale garanzia diretta di operazioni di provvista finanziaria da attivare presso la BEI ed altri istituti nazionali ed internazionali pubblici, da destinare alla concessione di</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>credito a favore delle imprese operanti in Sicilia, a fronte di progetti di investimento e di sviluppo. 3. Le somme stanziare dall'articolo 11, comma 52, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, non spese alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A. con le stesse modalità previste dall'articolo 11, commi 52 e 54, della medesima legge.</p>		
<p>L'articolo 63 dispone la soppressione e la nomina di un liquidatore per l'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).</p> <p>Il 3° comma prevede che ai dipendenti dell'Ente siano applicate le procedure di mobilità previste dal comma 563 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 per il personale delle società a totale partecipazione pubblica.</p> <p>Né la disposizione né tanto meno la relazione tecnica al provvedimento legislativo contengono alcun elemento che circoscriva gli effetti economico-finanziari della nonna, né contemplano il numero dei dipendenti, la natura del loro rapporto di servizio, se gli stessi siano di ruolo o meno, nonché la quantificazione e la copertura degli oneri. Dai chiarimenti pervenuti dal competente Assessorato regionale ai sensi</p>	<p>Art. 63.3. Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS</p> <p>3. Ai dipendenti dell'Ente si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>Articoli 3, 81 e 97 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69 si é avuto modo di apprendere che i dipendenti interessati dalla disposizione sono 15 assunti con contratto a tempo indeterminato ma non risulta dalla documentazione detenuta dal predetto Assessorato se l'assunzione sia avvenuta o meno previo espletamento di procedure di selezione pubblica. Inoltre le mansioni svolte dai suddetti dipendenti, ad eccezione di 5 (autista, addetto e assistente amministrativo) non apparirebbero attinenti all'attività delle società pubbliche partecipate in cui dovrebbero eventualmente confluire. (psicologa, assistente sociale, insegnanti didattici, collaboratori scolastici, logopedista ed insegnanti informatici). Dall'applicazione della norma potrebbe dunque derivare da un canto la stabilizzazione di personale assunto senza alcuna procedura selettiva e dall'altro oneri a carico del bilancio regionale non quantificati nè quantificabili. La norma appare pertanto essere in contrasto con gli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione.</p>			
<p>Analoghe censure vanno poste riguardo alla previsione di cui al 2° comma dell'art. 64, laddove si prevede l'inserimento in un albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, di lavoratori momentaneamente riammessi in servizio a seguito di</p>	<p>Art. 64.2., 64.11. e 64.12. Società partecipate</p> <p>2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con</p>	<p>2° comma limitatamente all'inciso "nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>provvedimenti giudiziali non definitivi e per i quali pende giudizio di gravame. L'inserimento nell'albo di tali soggetti, nei fatti comporterebbe l'assunzione definitiva e l'utilizzo attraverso l'istituto della mobilità presso altre società a capitale pubblico, in pendenza di giudizi che potrebbero definirsi favorevolmente per la pubblica amministrazione.</p> <p>Sotto questo profilo la norma appare essere in contrasto con l'art. 97 Cost.; peraltro la stessa é censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non quantifica né prevede l'onere derivante, in assenza di appositi e specifici elementi conoscitivi nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge.</p> <p>Inoltre il comma 2 del medesimo articolo 64 risulta essere affetto di irragionevolezza in quanto stabilisce che al comma 6-bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «a totale partecipazione pubblica» sono aggiunte le parole «ad esclusione della SEUS SCpA», omettendo di indicare l'articolo di legge emendato.</p> <p>L'11° comma dell'art. 64, dispone l'abrogazione del comma 6-quinquies dell'art. 20 l.r. n. 11/2010 come introdotto dall'art. 23 l.r. n. 5/2014, che escludeva la società IRFIS-Finsicilia, in</p>	<p>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009, nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto come provvedimento giudiziale.</p> <p>11. È abrogato il comma 6 quinquies dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, come introdotto dall'articolo 23 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.</p> <p>12. Al comma 6 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole a totale partecipazione pubblica sono aggiunte le parole ad esclusione della SEUS SCpA .</p>	<p>servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto come provvedimento giudiziale", 11° comma per violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>quanto iscritta negli elenchi di cui al T.U. bancario, dalle norme relative alla generalità delle società pubbliche regionali.</p> <p>La disposta abrogazione comporterebbe l'immediata applicabilità al suddetto istituto finanziario della disciplina propria delle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione i cui effetti potrebbero non essere conformi alle prescrizioni poste dalla Banca d'Italia e provocare quindi l'inoperatività in ambito finanziario e creditizio dell'IRFIS-Finsicilia.</p>			
<p>L'art. 65 stabilisce che la società partecipata SEUS SCpA possa effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico. Si è in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione riservata in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza di codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del personale comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i dipendenti interessati dalla promozione in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione non può derogare.</p> <p>Anche in questo caso non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei destinatari</p>	<p>Art. 65.</p> <p>Qualifiche intermedie nelle società partecipate</p> <p>1. Nella società partecipata SEUS SCpA sprovvista di copertura nelle qualifiche intermedie, ancorché individuate nella propria pianta organica, di inquadramento nei ruoli gerarchicamente funzionali alle esigenze organizzative e con un rapporto di lavoro disciplinato da contratti di diritto privato, non costituisce nuova assunzione, ai sensi della normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni, il ricorso, mediante procedure selettive, a personale interno alle dipendenze</p>	<p>Articoli 97, 117, 3° comma e 119 2° comma della Cost</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>e gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl.</p> <p>La norma, per le considerazioni svolte, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 97, 117, 3° comma e 119 2° comma della Cost.</p>	<p>della stessa società partecipata per la copertura di tali posti. 2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede con le risorse proprie delle società partecipate senza alcuna variazione di spesa a carico del bilancio della Regione.</p>		
<p>Il 1° comma si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. in quanto prevede la riprogrammazione nel corrente esercizio delle somme autorizzate dall'art. 55 l.r. n. 9/2013 pari a due milioni di euro impegnate nell'esercizio 2013 per le medesime finalità.</p> <p>Basti osservare che le somme autorizzate dall'art. 55 si sono trasformate a seguito del giudizio di parifica del conto consuntivo del decorso esercizio 2013 avvenuto con delibera della Corte dei conti del 3 luglio 2014 in residui passivi, qualora oggetto d'impegno da parte dell'amministrazione o, in caso contrario, economie di spese che hanno concorso alla formazione dell'avanzo di amministrazione accertato.</p> <p>Si allegano stralci del documento contabile parificato dalla Corte dei conti attinenti ai capitoli di spesa finanziati dall'art. 55 della l.r. n. 9/2013 da cui può desumersi l'impossibilità dell'utilizzo per l'anno in corso dello stanziamento in questione.</p>	<p>Art. 68.1., 68.5.-68.10.</p> <p>Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa</p> <p>1. Le somme autorizzate dall'articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed impegnate nell'esercizio 2013 possono essere riprogrammate nell'anno 2014 per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55.</p> <p>5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, termine perentorio, oltre che essere ragioni di</p>	<p>Comma 1 e 5 limitatamente all'inciso "è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto", 6, 7, 8, 9 e 10 per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117 2° comma lett. e) della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il 5° comma nell'ambito, di forme di pubblicità dell'attività amministrativa piu' ampie e cogenti di quelle disposte dal d.lgs. n. 33/2013, prevede la pubblicazione telematica di decreti dirigenziali entro 48 ore dalla data di emissione.</p> <p>Il mancato rispetto del termine perentorio causa la nullità dell'atto e la rimozione del dirigente responsabile del decreto.</p> <p>Quest'ultima previsione non appare conforme al principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto verrebbe posto a carico del dirigente autore del decreto la responsabilità e la conseguente sanzione di un'inerzia eventualmente non propria ed esonerato il responsabile della stessa. La pubblicazione telematica dell'atto potrebbe, infatti, non rientrare nella sfera di azione del predetto, giacché comunemente tutti gli atti sono trasmessi, per l'inserimento nel sito telematico, ad un'altra struttura operativa tenuta a provvedere entro i termini previsti dalla legge. Al dirigente autore dell'atto verrebbero quindi addebitate le conseguenze della omissione o tardivo adempimento di altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni.</p> <p>La responsabilità sanzionabile del dirigente firmatario dell'atto non puo' che essere limitata alla trasmissione dello stesso per la pubblicazione e non anche all'omesso inserimento nel sito</p>	<p>nullità dell'atto è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto.</p> <p>6. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione pubblicano i bilanci, per estratto, su almeno due quotidiani e un periodico aventi diffusione regionale certificata a norma di legge.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nell'ordinamento regionale. All'osservanza della presente norma sono obbligati la Regione, i consorzi di liberi comuni, le città metropolitane, i consorzi tra gli enti locali, le aziende del settore sanitario nonché le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali.</p> <p>8. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo il comma 5, è inserito il seguente:</p> <p>"5-bis. Fermo restando quanto stabilito al</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>internet della Regione di cui è responsabile diverso soggetto.</p> <p>I commi 6 e 7 del medesimo articolo sostanzialmente estendono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale e degli enti locali, ai comuni con meno di 20.000 abitanti e ai consorzi tra enti locali, introducendo per gli stessi un nuovo onere e non dando al contempo indicazione delle risorse necessarie per farvi fronte.</p> <p>Gli enti in questione appartengono tutte alla finanza pubblica allargata e pertanto, secondo quanto sancito da codesta Corte con sent. n. 92/1981, il legislatore è obbligato ad indicare i mezzi di copertura con cui fare fronte alle nuove spese introdotte, non potendoli riversare indiscriminatamente sui bilanci degli enti obbligati alle nuove onerose forme di pubblicità.</p> <p>I commi 8, 9 e 10, integrano la previsione dell'art. 4 della l.r. n. 12/2011, in materia, di pubblicazione di avvisi e bandi di gara, introducendo una disciplina difforme da quanto previsto dagli artt. 66 e 122 del d.lgs. n. 163/2006.</p> <p>Le forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di gara ineriscono alle procedure di affidamento, secondo quanto acclarato da codesta Corte nella sent. n. 411/2008, e pertanto</p>	<p>comma 6 in quanto compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noto i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20 febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini INPGI e CASAGIT;</p> <p>c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio regionale;</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>rientranti nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.</p> <p>Le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa della Regione che si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il suddetto d.lgs. n. 163/2006 in attuazione delle prescrizioni poste dall'UE (sent. C.C. n. 221/2010).</p> <p>Le diverse ed aggiuntive forme di pubblicità previste, obbligatorie per le stazioni appaltanti, comporterebbero inoltre oneri per le stesse discostandosi palesemente da quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 66, comma 7 e 122 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006.</p>	<p>d) attestazione di copie vendute, certificata a norma di legge.».</p> <p>9. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale n. 12/2011, dopo la parola "forniture" sono inserite le parole "l'autorizzazione, anche tacita, di subappalti, l'approvazione di perizie di variante".</p> <p>10. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, dopo le parole "ribassi d'asta" sono aggiunte le parole " e sulla quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le spese di pubblicità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera o del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. La mancata comunicazione di tali dati è sanzionata secondo le modalità e nella misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge.</p>		
<p>L'articolo 69 dispone l'estensione dei benefici già previsti dalla precedente legge regionale n. 202/1979, recante «Provvidenze integrative in materia sanitaria», agli assistiti residenti nelle</p>	<p>Art. 69. Norme in materia di contributo alle spese di viaggio e soggiorno degli assistiti residenti</p>	<p>Articoli 81 e 117, 3° comma della Costituzione e 17,</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati e accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale.</p> <p>Secondo quanto disposto dalla citata legge regionale, l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all'estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo, forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza.</p> <p>Al riguardo, si rileva che, in base alla normativa nazionale, solo il rimborso forfettario o chilometrico per raggiungere il Centro dialisi erogato a favore dei soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico puo' essere ricondotto alla previsione contenuta nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a titolo</p>	<p>nelle isole minori</p> <p>l. I benefici previsti dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano agli assistiti residenti nelle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria anche nei casi di ricorso a luoghi di cura pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale, qualora la necessità del ricorso a tali luoghi di cura sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli articoli 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 3 giugno 1975, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>comma 1 lett. c) dello Statuto Speciale</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>di rimborso spese di viaggio/soggiorno si configura, conseguentemente, come livello ulteriore di assistenza sanitaria, finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di rientro.</p> <p>La norma regionale in esame, pertanto, appare in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale sui piani di rientro dal disavanzo sanitario, e in particolare con l'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolati per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».</p> <p>Quanto all'illegittimità delle disposizioni regionali che prevedono, per le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di «norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementari "in contrasto con l'obiettivo dichiarato del piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza" (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o</p>			

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011). In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che, "disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro", violano il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Nella suddetta sentenza, inoltre, codesta Corte ha altresì ricordato, da un lato, come l'interferenza con il Piano di rientro sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); e, dall'altro, come «l'introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012).</p> <p>La relazione tecnica, inoltre, non contiene alcun cenno circa l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione della norma</p>			

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>né tantomeno l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.</p> <p>Gli allegati chiarimenti, forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, quantificano in circa un milione di euro la nuova maggiore spesa ma la relativa copertura non appare riconducibile, in assenza di indicazione di criteri seguiti per la determinazione degli eventuali risparmi, alle modalità prescritte dall'art. 17 della legge n. 196/2009.</p> <p>Si ritiene pertanto che l'articolo in questione violi l'articolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «assistenza sanitaria», l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» nonché l'articolo 81 poiché la spesa derivante dalla citata disposizione regionale non è né quantificata né coperta finanziariamente.</p>			
<p>L'art. 73 prevede per le cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa la sospensione fino al 31 dicembre 2015 del pagamento delle rate scadute e non pagate senza alcun onere aggiuntivo. La disposizione si pone in contrasto con le norme ed i principi in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e</p>	<p>Art. 73.</p> <p>Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e di affitto</p> <p>1. Al fine di consentire il superamento dello stato di crisi finanziaria delle cooperative</p>	<p>Articolo 117, 1° comma della Costituzione</p>	

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati con la comunicazione della Commissione n. 2004/C 244/02, Le misure di sostegno alle cooperative siciliane dovrebbero conformarsi agli orientamenti sopra citati e preventivamente essere notificate alla Commissione Europea e attuate solo ed esclusivamente a seguito di una positiva decisione in tal senso, come previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) 22/2/1999 n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In assenza di un'esplicita clausola di salvataggio che subordini l'applicazione delle norme all'adozione di una positiva decisione della Commissione Europea, si ritiene che l'articolo in questione si ponga in contrasto con l'art. 117, 1° comma della Costituzione.</p>	<p>siciliane con proprietà divisa ed indivisa, dovuto a problemi di ordine economico connessi alla grave crisi economica ed ai conseguenti riflessi sullo stato occupazionale dei soci, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello in scadenza fino al 31 luglio 2014 relative a mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La sospensione opera fino al 31 dicembre 2015. 3. Il pagamento delle rate sospese avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e con la medesima periodicità prevista originariamente con contratto da stipulare senza obbligo della forma pubblica. 4. Le istanze di sospensione dei pagamenti delle cooperative edilizie a proprietà indivisa dovranno essere avanzate dal Presidente o</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>dall'Organi munito dei poteri di rappresentanza legale senza necessità di una preventiva deliberazione dell'Assemblea dei soci, con l'indicazione nominativa dei soci che intendono fruire della sospensione stessa, quelle delle cooperative a proprietà divisa individualmente da ciascun socio. La presentazione dell'istanza sospende i pagamenti con riserva dell'accertamento del diritto. 5. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno corrisposti successivamente e contestualmente al pagamento della rata cui si riferiscono. 6. La sospensione trova applicazione anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che la cooperativa o il socio provvedano entro sei mesi al pagamento delle spese legali connesse. Su tale pagamento devono essere concesse, a richiesta, rateizzazione di durate non superiore a sei</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>mesi. 7. Allo scopo di fornire la copertura finanziaria agli interventi disposti dal presente articolo, senza alcun onere diretto per la Regione, il comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente: 2. bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 30 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate. . 8. Al fine di salvaguardare il Fondo di esercizio dei finanziamenti alle cooperative, la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, deve essere intesa nel senso che la commissione dell'1,50% deve essere calcolata esclusivamente sul valore della sorte capitale e</p>		

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>degli interessi corrispettivi dei crediti con esclusione degli interessi moratori. 9. La commissione prevista al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non può in ogni caso essere superiore alla copertura delle spese di funzionamento dell'IRCAC. 10. Le economie realizzate in tal senso devono essere contabilizzate all'interno del Fondo di esercizio dei finanziamenti alle cooperative in uno specifico accantonamento a destinazione vincolata iscritto nel bilancio del Fondo stesso. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi devono trovare applicazione a far data dall'esercizio finanziario 2014.</p>		
<p>L'art. 74 rubricato come interpretazione autentica dell'articolo 19 l.r. n. 8/2012 dà adito a censure di incostituzionalità per violazione dell'art. 97 Cost.</p> <p>La disposizione in esso contenuta, non assume i caratteri dell'interpretazione autentica in quanto non si salda alla precedente disposizione «id est» art. 19 l.r. n. 8/2012 formando un unico precetto, ma introduce una disciplina speciale e</p>	<p>Art. 74. Norme di interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8</p> <p>1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. gli assegnatari di</p>	<p>Articolo 97 della Costituzione</p>	


ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>derogatoria a quanto prescritto dallo stesso ed in particolare dal comma 2 lett. e).</p> <p>Secondo tale disposizione, il Commissario Straordinario preposto all'attività di liquidazione dei disciolti consorzi ASI, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire una relazione di stima da parte della competente Agenzia del Territorio per ogni singolo immobile e cedere lo stesso al privato assegnatario per l'importo stimato, fatte salve le eventuali pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010. Gli assegnatari avrebbero dovuto provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario Straordinario.</p> <p>Orbene il legislatore regionale, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della cennata legge n. 8/2012, consente che gli assegnatari di rustici o capannoni industriali possano far richiesta di acquisto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo di vendita, seppur pari alla perizia di stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, verrebbe decurtato dai canoni di affitto versati dall'assegnatario in favore del Consorzio. Inoltre all'istante verrebbe data facoltà di indicare il termine, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, entro cui intenderebbe versare il saldo dovuto per il</p>	<p>rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, possono fare istanza al competente Consorzio per l'area di sviluppo industriale in liquidazione-gestione separata IRSAP per l'acquisto dell'immobile assegnato. Il prezzo di vendita, versato in favore della liquidazione, è pari a quello della perizia di stima effettuata dalla competente Agenzia del Territorio, decurtato degli eventuali canoni effettivamente versati dall'assegnatario in favore del soppresso consorzio. 2. Con la stessa istanza con cui l'assegnatario manifesta, ai sensi del presente comma, la propria intenzione di voler acquistare l'immobile, l'istante indica il termine entro cui intende procedere al versamento del saldo dovuto per il perfezionamento della stessa vendita; detto termine non può comunque superare il 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al presente comma, l'IRSAP può stipulare accordi e convenzioni con enti nazionali e regionali sia pubblici che privati competenti in materia di medio credito e finanza agevolata</p>		

Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno di legge n. 782), art. 75

Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>perfezionamento della vendita.</p> <p>La norma, che sembra essere volta a favorire il privato assegnatario cui viene consentito di determinare il momento del pagamento e di ridurre il prezzo di acquisto in base alle somme pagate per l'utilizzo del bene ad altro titolo, non persegue l'interesse della pubblica amministrazione che avrebbe ben potuto e che potrebbe avviare una procedura pubblica per la vendita del bene ottenendo maggiori e migliori possibilità per la cessione di parte del proprio patrimonio.</p>	<p>come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera i) della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 475 “Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale”



Delibera legislativa ddl n. 475 “Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 61 del 18 agosto 2014 G.U. 22 ottobre 2014, n. 44</p> <p>La legge impugnata autorizza le Aziende sanitarie provinciali ad inserire la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario, rimodulando così le proprie piante organiche ed espletando i relativi concorsi pubblici.</p> <p>Tuttavia, ad avviso del Commissario dello Stato, la legge in commento a fronte dell'onere certo derivante dalle nuove assunzioni, non prevede un'adeguata copertura di spesa.</p> <p>Da tali considerazioni discende, ad avviso del ricorrente, il contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, non essendo riscontrabile una precisa quantificazione delle spese derivanti dall'iniziativa legislativa in questione, né essendo tale copertura determinabile.</p>	<p>Art. 1. Promozione dell'erogazione delle prestazioni di igiene del cavo orale</p> <p>1. Per la promozione e diffusione della prevenzione o della cura precoce di specifiche malattie del cavo orale, la Regione assicura l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale.</p> <p>2. Le Aziende sanitarie provinciali, su base distrettuale, adottano tutti gli atti gestionali e di programmazione volti a garantire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione primaria e secondaria, di prevenzione delle complicanze orali correlate a patologie sistemiche e cura precoce delle malattie del cavo orale riconosciute nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'inserimento della figura professionale sanitaria dell'igienista dentale.</p> <p>3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a rimodulare le proprie piante organiche e ad espletare i relativi concorsi pubblici, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati per le assunzioni del personale, inserendo la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario, in possesso</p>	<p>Art. 81, Cost.</p>	<p>Non Promulgata</p>

Delibera legislativa ddl n. 475 “Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>del diploma universitario abilitante, in grado di assicurare la prevenzione e cura delle affezioni orodentali su prescrizione degli odontoiatri e dei medici chirurghi, responsabili di servizio, autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria come disciplinato dal Decreto del Ministro della sanità n. 137 del 15 marzo 1999.</p> <p>Art. 2. Prestazioni concernenti la prevenzione e la cura di affezioni del cavo orale</p> <p>1. Nell'ambito del Sistema sanitario regionale l'igienista dentale abilitato:</p> <p>a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria;</p> <p>b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici;</p> <p>c) effettua l'ablazione del tartaro e la levigatura delle radici dentali nonché l'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;</p> <p>d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche d'igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei a evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;</p>		


Delibera legislativa ddl n. 475 “Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>e) indica le regole di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.</p> <p>Art. 3. Linee guida 1. L'igienista dentale abilitato che eroga le relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale, si attiene alle indicazioni scientifiche e terapeutiche contenute nelle vigenti Linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva ed in età adulta nonché negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a chemioterapia o radioterapia.</p> <p>Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge relativi alle assunzioni degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, mediante rimodulazione dei posti in pianta organica conseguente alla soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati</p>		

Delibera legislativa ddl n. 475 “Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	per le assunzioni del personale. Art. 5. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.		

Delibera legislativa ddl n. 478 “Benefici in favore dei testimoni di giustizia”



Delibera legislativa ddl n. 478 “Benefici in favore dei testimoni di giustizia”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 60 del 18 agosto 2014 G.U. 15 ottobre 2014, n. 43</p> <p>Il legislatore regionale nell’ammettere i testimoni di giustizia al godimento dei benefici di cui alla l. r. n. 20/1999, ha previsto che tali benefici, concernenti l’assunzione presso un soggetto pubblico, possano essere estesi anche al «rispettivo figlio».</p> <p>Il legislatore statale, invece, limita al solo testimone di giustizia il beneficio dell’assunzione (articolo 16-ter d. l. n. 8/1991 e s.m.i.).</p> <p>Ad avviso del Commissario dello Stato, pertanto, la disciplina regionale introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri familiari conviventi con il testimone di giustizia.</p> <p>Alla luce delle superiori premesse, è stato impugnato l’articolo 1, comma 1 della legge in commento limitatamente all’inciso “ovvero in favore del rispettivo figlio” per l’asserita violazione dell’art. 3, Cost.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;">Benefici in favore dei testimoni di giustizia</p> <p>1. I benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, ovvero in favore del rispettivo figlio, purché abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficoltà economiche.</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza), Cost.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 26 agosto 2014, n. 22</p>

SEZIONE II

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA REGIONE SICILIANA

RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2014 – DICEMBRE 2014

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le pronunce della Corte costituzionale pubblicate nel periodo 1 maggio 2014 – 31 dicembre 2014, riguardanti il contenzioso Stato – Regione siciliana (giudizio promosso in via principale), come anche le decisioni emesse dalla Corte in merito a norme di legge regionale, quando la questione sia stata sollevata in via incidentale dall'autorità giurisdizionale.

Si tratta di complessive nove pronunce: in quattro casi il ricorso è stato presentato dalla Regione o attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione avverso atto emanato dallo Stato (una decisione) o attraverso il promuovimento di un ricorso principale avverso una norma di legge statale (tre pronunce). Nelle rimanenti pronunce in un caso il giudizio era stato promosso in un caso in via principale dal Commissario dello Stato, negli altri tre in via incidentale da giudici rimettenti. L'ultima pronuncia ha rivestito una portata storica assai significativa, trattandosi della sentenza n. 255 del novembre 2014 che, come già rilevato in precedenza, ha sancito la fine nell'ordinamento regionale del sistema di controllo di legittimità preventivo sulle delibere legislative ad opera del Commissario dello Stato e la sua sostituzione con il controllo successivo da parte del Consiglio dei Ministri delle leggi regionali approvate dall'Assemblea regionale.

ELENCO DELLE PRONUNCE ADOTTATE DA MAGGIO A DICEMBRE 2014

O. 43/2014 del 10/03/2014.....	2
S. 71/2014 del 02/04/2014.....	3
O. 114/2014 del 07/05/2014.....	4
S. 145/2014 del 28/05/2014.....	6
O. 146/2014 del 28/05/2014.....	7
S. 207/2014 del 16/07/2014.....	10
S. 212/2014 del 18/07/2014.....	12
Sentenza n. 255 del 13/11/2014	14
Ordinanza n. 257 del 13/11/2014	15

[O. 43/2014 del 10/03/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana - Contributi relativi a progetti di formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati - Assimilazione, con norma interpretativa retroattiva, alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 1986 - Conseguente esenzione dall'imposizione sul reddito e, in specie, dall'IRPEF.
Norme impugnate:	Art. 76 della legge della Regione siciliana 28/12/2004, n. 17
Norme violate:	art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Ricorrente:	Commissione tributaria regionale della Sicilia
Resistente:	
Breve sommario:	<p>Viene in rilievo il giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, avverso l'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 per presunta lesione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana. L'articolo 76 prevede infatti che "I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476", assimilando così tali contributi a delle borse di studio, che per previsione dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Commissione Tributaria prospetta dunque una lesione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, dal momento che, sebbene questo autorizza la Regione a istituire tributi propri, non le attribuisce, allo stesso modo il potere di prevedere un'esenzione dal Tributo erariale. Inoltre ad avviso del giudice a quo, l'articolo 76 in quanto volto a precisare la natura giuridica dei contributi regionali di cui si tratta, costituirebbe norma di interpretazione autentica, da applicarsi in via retroattiva. Posto che la Regione Siciliana ha contestato l'irrilevanza della questione, in quanto l'articolo 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, non sarebbe applicabile retroattivamente, in considerazione dei principi contenuti negli artt. 1E 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, la Corte ritiene che nonostante il tenore letterale dell'art. 76, potrebbe prestarsi ad una lettura in chiave di retroattività, la disposizione oggetto della pretesa interpretazione legislativa è chiara e non presenta ambiguità. Posto dunque il fatto che la norma introdotta dall'art. 76 della legge n. 17 del 2004, abbia carattere innovativo, con riferimento al trattamento fiscale dei contributi regionali previsti dall'art. 2 della legge n. 3 del 1998, e debba conseguentemente ritenersi destinata ad esplicare i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore, la questione sollevata, che non tiene conto di tali aspetti, si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della quesstione. Pertanto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata.</p>
Dispositivo:	manifesta inammissibilità

Atti decisi:	ord. 195/2013
--------------	---------------

[S. 71/2014 del 02/04/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Decreto ministeriale recante "Riduzione delle risorse per sanzione ai Comuni e alle Province non rispettosi del patto di stabilità-anno 2011" - Previsione di sanzione comportante la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna.
Norme impugnate:	Decreto del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno 26/07/2012.
Norme violate:	
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri;
Breve sommario:	La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione in relazione al decreto 26 luglio 2012, con il quale il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha applicato a taluni Comuni del territorio regionale sanzioni, in conseguenza dell'inosservanza del patto di stabilità per l'anno 2011. La ricorrente chiede, limitatamente ai Comuni siciliani, previa sospensione in via cautelare degli artt. 1 e 3 del decreto, di dichiarare che non spettava allo Stato adottare tali prescrizioni e conseguentemente annullarle. L'articolo 1 concerne l'ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2011 e prevede una riduzione dei trasferimenti erariali pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, entro il limite massimo del 3% delle entrate correnti. L'articolo 3 opera una riduzione dei trasferimenti, nella misura del 3% delle entrate correnti, per i Comuni che non abbiano inviato la certificazione concernente l'osservanza del patto di stabilità per l'anno 2011, o che l'abbiano trasmessa senza adeguarsi al modello indicato con decreto ministeriale. Si assume dunque che l'atto impugnato in quanto applicativo di tali sanzioni, sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione (poiché l'articolo 1 sarebbe stato assunto in difetto di delega), con l'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana, e con l'arti. 119 Cost, (perché ai fini dell'applicazione di sanzioni ai Comuni siciliani, sarebbe stato necessario preservare l'autonomia speciale della Regione siciliana procedendo in conformità al "principio pattizio", ovvero a mezzo di norme di attuazione dello statuto). La Corte dichiara il conflitto inammissibile, ribadendo che il conflitto di attribuzione tra enti non costituisce una sede idonea per impugnare atti meramente esecutivi di competenze conferite e definite dalla legge, e che al contrario, in tali casi, sarebbe stato necessario proporre ricorso in via principale nei riguardi di tale legge entro il termine perentorio a tal fine previsto. La pronuncia di inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull'istanza di sospensione

	dell'atto oggetto di conflitto.
Dispositivo:	inammissibile
Atti decisi:	confl. enti 14/2012

[O. 114/2014 del 07/05/2014](#)

Giudizio:	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Norme della Regione Siciliana – Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012.
Norme impugnate:	Art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19/11/2013 n. 579
Norme violate:	artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Resistente:	
Breve sommario:	<p>Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione: il ricorrente ha impugnato la disposizione richiamata, perché ritenuta di interpretazione autentica dell'art. 38 della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 lamentando che essa avrebbe natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinito e indefinibile della platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di lavoro. Il richiamato art. 38 della legge reg. Sicilia n. 9 del 2013 avrebbe infatti autorizzato la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale consente di prorogare soltanto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368: così facendo, in sostanza, la norma impugnata avrebbe ampliato in misura non predeterminabile, l'elenco dei soggetti beneficiari della proroga, con ciò consentendo l'instaurarsi ope legis di nuovi rapporti di lavoro subordinato e violando gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di selezione pubblica in condizioni di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici. La</p>

	<p>Corte Costituzionale ha ritenuto preliminarmente necessario affrontare il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e ha sottolineato come la figura del Commissario dello Stato sia stata prevista dall'art. 27 dello statuto speciale di autonomia, il quale aveva postulato un regime di controlli contrassegnato da alcuni caratteri (come i termini molto brevi per il controllo delle leggi regionali), profondamente mutati dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale: e precisamente dalle pronunce 38 e n. 112 del 1957, 9 del 1958, 6 del 1970, 545 del 1989, dopo le quali, il regime di controllo delle leggi della Regione siciliana era divenuto, quanto agli aspetti principali, sostanzialmente analogo a quello allora previsto per le leggi delle altre Regioni ad autonomia speciale e ordinaria. La condizione del controllo delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale è però mutata, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 il quale prevede la cd clausola di maggior favore. L'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (in applicazione della clausola di maggior favore), che dispone che «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione», ha però suscitato forti dubbi di legittimità costituzionale, tali per cui la Corte Costituzionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato dalla legge 131 del 5 giugno 2003, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e limitatamente alle parole limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», sospendendo il giudizio delle altre questioni costituzionali, postulate dal Commissario dello Stato fino alla definizione di tale ultima questione di legittimità.</p>
Dispositivo:	<ul style="list-style-type: none"> - solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»; - sospende il presente giudizio fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra <p><i>(la delibera legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 dicembre 2013, n. 21 con omissione della disposizione oggetto di censura)</i></p>

Atti decisi:	ric. 100/2013
--------------	---------------

[S. 145/2014 del 28/05/2014](#)

Giudizio:	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Imposta di bollo – Misure fisse – Rideterminazione da euro 1,81 a euro 2 e da euro 14,62 a euro 16 – Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti per gli anni 2013–2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo – Immediata applicabilità di tali previsioni (in mancanza di clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale.
Norme impugnate:	Art. 7 bis, c. 3° e 5°, del decreto legge 26/04/2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2013, n. 71.
Norme violate:	artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), all'art. 43 del medesimo r.d.lgs. n. 455 del 1946 ed al principio di leale collaborazione
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri;
Breve sommario:	La Corte Costituzionale si è pronunciata il 19 maggio 2014 con sentenza n. 145 del 2014 in materia di rideterminazione dell'imposta di bollo. Il giudizio di legittimità è stato promosso in via principale dalla Regione siciliana. La prima questione prospettata attiene alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 – impugnato in riferimento all'art. 43 dello statuto ed al principio di leale collaborazione. La ricorrente dubitava della legittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui prevede la rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo al fine di sostenere interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo ed incrementare il fondo per interventi strutturali di politica economica. La Regione ha sostenuto, a tal proposito, la necessità di concludere un'intesa sulle modalità di compensazione del gettito derivante dalla riscossione di tributi di spettanza regionale. La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati. La Regione, infatti, non ha specificato le ragioni per cui la previsione di una clausola di salvaguardia avrebbe potuto evitare la violazione dell'articolo 43 dello Statuto. Per quanto concerne la seconda questione sollevata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione Sicilia e del principio di leale collaborazione, dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nella misura in cui destina allo Stato il maggior gettito tributario derivante dalla rideterminazione delle misure

	<p>dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'anno 2013 nel territorio della Regione siciliana. La destinazione al fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, secondo la Corte, non può considerarsi specifica e pertanto la norma censurata deve essere espunta dalla disposizione. Come noto, il gettito delle entrate tributarie può essere riservato allo Stato in presenza di una delle seguenti condizioni, che nel caso di specie non risultano integrate: natura tributaria, la novità e la specifica destinazione dell'entrata. La Corte precisa, altresì, che il carattere della "novità" sussiste anche se riferita al provento e non al tributo come confermato dalla giurisprudenza (sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972). La terza questione riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui destina il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo realizzato nel periodo 2014-2019 nella Regione siciliana a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo. La Corte ha dichiarato tale questione non fondata, non rintracciando l'asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione siciliana allo Stato alla luce della sussistenza delle suddette condizioni per destinare allo Stato il gettito delle entrate tributarie, ai sensi dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. L'ultima questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte attiene all'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non indica per il periodo successivo all'esercizio 2019 la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana. La Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando la questione non fondata per erroneità del presupposto ermeneutico. In particolare, non è ritenuta sussistente la violazione dell'autonomia finanziaria, alla luce del fatto che la disposizione in esame non prevede che per il per il periodo successivo al 2019 il maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato.</p>
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità
Atti decisi:	ric. 84/2013

[O. 146/2014 del 28/05/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Impiego pubblico
Oggetto:	Giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, nominati su domanda, comprovante i requisiti professionali di cui all'art. 82 della l. reg. n. 7 del 1971 e all'art. 10 della legge

	censurata, con la procedura prevista dalla l.reg. n. 35 del 1976, che prevede l'iscrizione da almeno 3 anni all'Ordine professionale e domanda alla Regione accettata dalla Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione permanente per le Questioni istituzionali presso l'Assemblea regionale.
Norme impugnate:	Art. 11, c. 3°, della legge della Regione siciliana 06/07/1976, n. 79
Norme violate:	artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione
Ricorrente:	Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro
Resistente:	
Breve sommario:	<p>In data 19 maggio 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato con ordinanza n. 146 del 2014 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione), sollevata con ordinanza del 27 maggio 2013 dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione. Il procedimento del giudizio a quo intercorreva tra F.G. ed altro, i quali hanno effettuato prestazioni lavorative in qualità di redattori capo presso l'Ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana e la Presidenza della Regione siciliana e l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. I rapporti di lavoro in questione si sono conclusi a seguito di una nota del Presidente della Regione recante la comunicazione della cessazione da componente di detto ufficio con efficacia retroattiva. I due ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di chiedere la dichiarazione di nullità o d'illegittimità dell'atto di cessazione del rapporto di lavoro e la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La Presidenza della Regione siciliana e l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in qualità di convenuti, hanno chiesto il rigetto dei ricorsi rilevando la natura di incarico fiduciario e non di lavoro subordinato del rapporto intercorrente tra le parti. Il Tribunale del lavoro, al fine di determinare la natura giuridica del rapporto, ha ritenuto applicabile l'art. 11 della legge regionale n. 79 del 1976. Quest'ultimo stabilisce al primo comma che ai giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione «si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione» e al terzo che «Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35». Tale disposizione prevede che l'instaurazione del rapporto in discussione abbia luogo mediante la presentazione di domanda alla Regione da parte di un giornalista iscritto da almeno tre anni all'Ordine professionale su parere favorevole della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali presso l'Assemblea Regionale nonché l'atto di assenso della Giunta regionale. Il remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale</p>

	<p>osservando che la mancata previsione di un procedimento concorsuale rivolto al pubblico o ad una determinata categoria di soggetti da parte dell'art. 11, comma 3, della legge reg. n. 79 del 1976 sarebbe lesiva degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Questi ultimi, come noto, sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza e di accesso tramite concorso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni salvo i casi stabiliti dalla legge. I ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando l'insussistenza della violazione dell'art. 97 Cost. alla luce della possibilità per qualsiasi interessato di partecipare alla procedura di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale n.79 del 1976 al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti. La parte privata ha rilevato, inoltre, che la deroga al principio del concorso sia configurabile alla luce della peculiarità delle professionalità da reclutare e che quanto sancito dall'art. 97 andrebbe bilanciato, in considerazione della durata del rapporto, con il principio del legittimo affidamento. In primo luogo, la Corte Costituzionale ha confermato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti siciliani, nonché la Sezione Assostampa provinciale di Palermo. L'ordinanza 146/2014 fonda tale decisione su costante giurisprudenza (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 237, n. 231, n. 134, n. 116 e n. 85 del 2013; sentenze n. 272 e n. 223 del 2012; ordinanze n. 318 e n. 156 del 2013) e rileva che le intervenienti non sono né parti del giudizio <i>a quo</i> né titolari di un interesse qualificato idoneo a ripercuotersi direttamente sul rapporto sostanziale in discussione. Secondo la Corte, infatti, una pronuncia di illegittimità costituzionale si limiterebbe a produrre effetti riflessi sulle suddette associazioni. In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione prospettata rintracciando un difetto di motivazione in merito alla rilevanza della questione. Secondo i giudici costituzionali la censura del Tribunale di Palermo non specifica il nesso intercorrente tra l'applicazione della disposizione in questione e la decisione del ricorso. Il giudice <i>a quo</i> non illustra, altresì, le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro dei ricorrenti, quali le modalità di instaurazione, la durata prevista e la tipologia delle prestazioni effettuate dai giornalisti. La mancata menzione di tali circostanze, pertanto, non ha permesso alla Corte di verificare l'effettiva applicabilità della disposizione censurata alla fattispecie oggetto del giudizio <i>a quo</i>. La Corte valuta "incongrua e contraddittoria" l'argomentazione addotta dal rimettente in relazione alla rilevanza della questione. In particolare, la formulazione della declaratoria di illegittimità costituzionale del Tribunale di Palermo è ritenuta illogica perché da un lato si fonda sulla mancata previsione da parte della disposizione censurata dell'accesso tramite concorso ad un rapporto di lavoro subordinato mentre dall'altro afferma che la dichiarazione di illegittimità costituzionale comporterebbe la qualificazione dello stesso in termini di lavoro autonomo.</p>
Dispositivo:	manifesta inammissibilità
Atti decisi:	ord. 264/2013

[S. 207/2014 del 16/07/2014](#)

Giudizio:	RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Materie:	Imposte e tasse
Oggetto:	Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea – Adozione delle seguenti misure: innalzamento al 65% del regime di detrazione fiscale, già fissato al 55%, per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e la proroga della scadenza al 30 giugno fino al 31 dicembre 2013; proroga, al 31 dicembre 2013, o al 30 giugno 2014 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, del termine di scadenza (30 giugno 2013) dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro regime ordinario) per unità immobiliare; incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 – Previsione che alle misure stesse si provveda quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure di cui sopra oltre che mediante l'eliminazione del regime agevolato IVA per i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali diversi da libri scolastici e universitari e l'applicazione del regime ordinario IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.
Norme impugnate:	Art. 21, c. 3°, alinea e lett. a), del decreto legge 04/06/2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 03/08/2013, n. 90.
Norme violate:	Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), nonché delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2
Ricorrente:	Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri
Breve sommario:	Con la sentenza in esame viene definito il giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via principale dalla Regione Siciliana, avverso l'art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90. In particolare, viene lamentato che la disposizione censurata preveda, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali introdotte dagli articoli 14 e 16 del medesimo decreto-legge, l'utilizzo "delle maggiori entrate

derivanti dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20” dunque ricomprendendo – nell’aumento di gettito derivante da tali misure destinato alle coperture degli oneri suddetti – anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia e di spettanza della Regione. Ciò, a parere della Regione Siciliana, violerebbe gli articoli 36 e 37 del proprio statuto, nonché l’art. 2, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 in quanto non sussisterebbero i presupposti, previsti dallo statuto stesso, che consentono una deroga al principio di attribuzione alla Regione Siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell’isola, ovvero la natura tributaria dell’entrata, la novità di tale entrata e la destinazione del gettito “con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime”. Relativamente ai maggiori proventi fiscali previsti in ragione della ripresa economica stimolata dalle agevolazioni di cui ai citati articoli 14 e 16, difetterebbe il carattere di novità dell’entrata tributaria mentre, relativamente sia a questi che agli aumenti di gettito IVA derivanti dai successivi articoli 19 e 20, mancherebbe la specifica destinazione a finalità contingenti o continuative dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, sostiene: 1) l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una precisa quantificazione del pregiudizio lamentato; 2) l’infondatezza del ricorso tenuto conto che, dall’entrata in vigore della norma in commento, non deriverebbe alcun danno tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali; 3) che la finalità delle disposizioni di cui al d.l. n. 63 del 2013, e in particolare di quelle relative alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, sarebbe il recepimento doveroso della direttiva comunitaria 2010/31/UE e che in ogni caso lo Stato, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di rapporti con l’Unione europea, nonché in materia tributaria, sarebbe legittimato ad introdurre misure, anche di carattere fiscale, senza che l’eventuale minor gettito debba essere necessariamente accompagnato da misure compensative per la finanza regionale.

La Corte costituzionale, in via preliminare, dichiara l’ammissibilità del ricorso e l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità prospettata da parte resistente. Nel merito, dichiara la questione fondata tenuto conto che la disposizione impugnata stabilisce che la globalità degli aumenti di gettito confluiscono nel bilancio statale, inclusi quelli riscossi nel territorio della Regione Siciliana, mancando, infatti, una clausola di salvaguardia che preveda l’inapplicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni ad autonomia speciale.

I giudici, inoltre – dopo aver statuito che gli obiettivi di impiego indicati al comma 3 dell’art. 21 rispondono ad esigenze specifiche di copertura degli “oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi 1 e 2” – operano una distinzione tra i due gruppi di disposizioni in merito al requisito della “novità delle entrate” dichiarando che, se le misure di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. n. 63 del 2013 rientrano nel perimetro di tale nozione, ciò non può essere affermato per il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui agli artt. 14 e 16. Di seguito, la Corte chiarisce che l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio a nulla rilevando che

	l'incremento dell'obbligazione tributaria sia dovuto a detrazioni fiscali introdotte dal legislatore statale, comunque poste a carico della Regione. Per i motivi esposti, la Corte dichiara dunque l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione Siciliana.
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ric. 91/2013

[S. 212/2014 del 18/07/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Tutela del paesaggio
Oggetto:	Parchi e riserve naturali – Norme della Regione siciliana – Istituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni. Previsione che in attuazione del piano regionale di cui all'art 5, si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. Previsione che le proposte di cui all'art. 4, lett. a), quelle relative agli artt. 26 e 27 ed il programma pluriennale economico–sociale di cui all'art. 19, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati – Previsione, altresì, che entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.
Norme impugnate:	Artt. 3, c. 1°, lett. e), 6, c. 1°, e 28, c. 1° e 2°, della legge Regione siciliana 06/05/1981, n. 98.
Norme violate:	art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Ricorrente:	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania
Resistente:	atti di intervento della Regione siciliana;
Breve sommario:	Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale si pronuncia avverso i giudizi di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione di Catania – con quattro ordinanze del 2 aprile 2013 di analogo contenuto. A parere del Tribunale remittente, le disposizioni regionali censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 39, in quanto le stesse – a differenza del

predetto art. 22 della legge n. 394 del 1991, che prevede la partecipazione dei Comuni al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali, «attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio» - si limiterebbero a stabilire (in materia riservata allo Stato e per la quale non è stabilita una disciplina derogatoria dallo statuto di autonomia), momenti di partecipazione (osservazioni e proposte) soltanto con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, escludendo qualsiasi forma di partecipazione dei Comuni e degli enti esponenziali con riferimento al procedimento istitutivo delle singole aree protette. La Corte - dopo aver preliminarmente respinto le deduzioni svolte dalla difesa della Regione Siciliana, intervenuta nel giudizio, al fine di sollecitare una declaratoria di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sul parametro di costituzionalità eccependo, altresì, l'assenza di motivazioni sulla rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - ha ritenuto, nel merito, fondata la questione relativa agli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2. Invero, i giudici hanno sottolineato come la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientri nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre, tale disciplina, enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta. In virtù di ciò, dal raffronto tra l'art. 22 della l. n. 394 del 1991 e le disposizioni regionali in esame, la Corte rileva "un sensibile scostamento" di queste ultime quanto al livello ed alle garanzie partecipative dei Comuni "che nessuna operazione ermeneutica - diversamente da come con insistenza prospettato dalla interveniente Regione siciliana - è in grado di colmare", tenuto conto che l'unico e limitato segmento "consultivo" previsto da tali norme non soltanto è genericamente e indistintamente rivolto a favore di figure soggettive prive di qualsiasi caratterizzazione "individualizzante", ma prevede null'altro che una mera facoltà di «presentare osservazioni» da parte di tali soggetti non già, peraltro, in relazione al provvedimento istitutivo di una determinata area protetta, ma solo alla pubblicazione della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Per ciò che concerne l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, i giudici ravvisano, di contro, che il legislatore, nell'attribuire alle "tre principali associazioni dei comuni" il potere di designare "tre esperti" come componenti di un organo eminentemente tecnico-professionale, abbia assicurato "sia pure in una forma variamente indiretta, un livello partecipativo minimo anche degli enti locali conforme o non incompatibile con i principi di cui alla richiamata legislazione dello Stato". Per i motivi esposti, la Corte costituzionale dichiara dunque l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della

	legge 6 dicembre 1991, n. 394 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), della medesima legge.
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza
Atti decisi:	orrd. 154, 155, 156 e 157/2013

[Sentenza n. 255 del 13/11/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI
Materie:	Statuto speciale della Regione Siciliana
Oggetto:	Corte costituzionale – Questioni di legittimità costituzionale in via principale – Mantenimento del regime di controllo sulle leggi regionali siciliane previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana.
Norme impugnate:	Art. 31, c. 2°, della legge 11/03/1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, c. 1°, della legge 05/06/2003, n. 131.
Norme violate:	art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
Ricorrente:	Corte costituzionale
Resistente:	
Breve sommario:	<p>Con la sentenza n. 255 del 2014, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n.87/53, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n.131/2003, nella parte in cui fa salva "la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana".</p> <p>Premesso che i due sistemi di controllo delle leggi regionali, l'uno previsto dalla disciplina costituzionale – art. 127 della Costituzione – , l'altro da quella statutaria speciale – art. 27 dello Statuto della Regione siciliana – , svolgono entrambi la medesima funzione, la Corte Costituzionale si chiama ad una valutazione comparativa ai fini dell'individuazione del sistema che garantisce il maggior grado di autonomia regionale.</p> <p>Discostandosi da costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che ricorreva all'argomento dell' "eccentricità" della disciplina statutaria siciliana, la Consulta rinvia al richiamato criterio della prevalenza per affermare l'estensione dell'art. 127 Cost. alle altre Regioni ad autonomia differenziata e alle Province autonome.</p> <p>Al riguardo, il Giudice costituzionale rileva che l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 estende il regime di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost. alle Regioni ad autonomia speciale, nella misura in cui siffatto regime assicuri una forma di autonomia più ampia rispetto a quello previsto dallo statuto speciale (c.d. clausola di maggior favore).</p> <p>Senonché, il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi dello statuto di autonomia della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello che deriva dall'art. 127 Cost.</p> <p>Pertanto, gli artt. 27 – per la perdurante competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana – ,</p>

	28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario.
Dispositivo:	illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi:	ord. 96/2014

[Ordinanza n. 257 del 13/11/2014](#)

Giudizio:	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Materie:	Bilancio e contabilità pubblica
Oggetto:	Legge di stabilità 2012 – Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome – Definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – Determinazione in coerenza con il suddetto riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze – Assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del patto di stabilità interno degli enti locali – Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia – Individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto.
Norme impugnate:	Art. 32 della legge 12/11/2011, n. 183
Norme violate:	artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 79, 80, 81, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino–Alto Adige); artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48–bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di

	<p>attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto);</p> <p>legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta);</p> <p>decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali)</p>
Ricorrente:	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino–Alto Adige e Regione siciliana
Resistente:	Presidente del Consiglio dei ministri;
Breve sommario:	<p>La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 257 del 2014, rinvia a nuovo ruolo la causa avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige e dalla Regione siciliana</p> <p>In particolare, la Regione siciliana insiste per la trattazione del ricorso giusta violazione degli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) con riferimento alle previsioni di cui all’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome, alla definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell’entità complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, all’assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all’obiettivo complessivo del patto di stabilità interno degli enti locali, all’automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell’economia, all’individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto.</p>
Dispositivo:	rinvio a nuovo ruolo
Atti decisi:	ric. 7, 8, 12, 13 e 15/2012